

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	28
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	29
GIUSTIZIA (II)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	40
FINANZE (VI)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	63
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	68

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 44.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	71
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	76
AFFARI SOCIALI (XII)	»	79
AGRICOLTURA (XIII)	»	87
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	92
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	97
<i>INDICE GENERALE</i>	»	102

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

C. 3146 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si svolgeranno le relazioni introduttive dei relatori, deputato Calderisi per la I Commissione e deputato Bitonci per la V Commissione. Il calendario dei lavori relativi al prosieguo del-

l'esame sarà stabilito nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni I e V, la quale si terrà al termine della seduta. Ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per lunedì 22 febbraio 2010.

Giuseppe CALDERISI (PdL), *relatore per la I Commissione*, avverte che la sua relazione si riferirà agli articoli da 1 a 3, relativi a materie di più diretta competenza della I Commissione, mentre dell'articolo 4 parlerà il deputato Bitonci.

Ricorda quindi che l'articolo 1 modifica e integra alcune delle norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali contenute nella legge finanziaria 2010.

Questa, ai commi da 183 a 186 dell'articolo 2, ha previsto da una parte una riduzione del contributo ordinario per gli enti locali nel triennio 2010-2012 e dall'altra parte, a fronte di questo, una serie di misure di risparmio, tra cui una diminuzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi ed esecutivi degli enti locali e una razionalizzazione di altri organismi dei medesimi enti.

In particolare, la riduzione del contributo ordinario ammonta a 13 milioni di

euro per il 2010, a 91 milioni per il 2011 e a 125 milioni per il 2012. La riduzione riguarda le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012; e i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

Ferma restando l'entità complessiva della riduzione, l'articolo 1 del decreto-legge in esame provvede a rimodulare la ripartizione della riduzione tra ciascun ente. Il testo originario del comma 183 dell'articolo 2 della legge finanziaria prevedeva, infatti, che il Ministro dell'interno provvedesse con proprio decreto, per ciascuno degli anni del triennio, alla riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, avesse luogo il rinnovo dei consigli.

Il decreto in esame prevede invece che per il 2010 la riduzione del contributo si applichi a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere quindi dallo svolgimento di elezioni amministrative. Per il 2011 e il 2012 la riduzione viene operata esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo in quegli anni il rinnovo dei consigli. Ne consegue che gli enti i cui consigli si rinnoveranno nel 2011 o nel 2012 saranno interessati sia dal taglio del contributo previsto per il 2010 sia dal taglio previsto per quegli anni. Si osserva che il citato comma 183 prevede una riduzione di carattere triennale del finanziamento agli enti locali. Quindi, al fine di evitare discriminazioni tra gli enti locali, si potrebbe prevedere che il taglio si applichi anche nel successivo triennio, secondo un importo da quantificare nella legge finanziaria, in modo che tale taglio si applichi, progressivamente, a tutti gli enti locali, via via che questi rinnoveranno i propri organi.

Lo strumento per l'individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell'interno, in relazione al quale la disposizione in esame introduce però il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre estesa anche ai consigli provinciali la riduzione del 20 per cento del numero dei componenti già prevista dalla legge finanziaria per i consigli comunali.

È utile ricordare che il numero dei consiglieri comunali e provinciali è fissato dall'articolo 37, commi 1 e 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, che prevede che il consiglio comunale e il consiglio provinciale sono composti, rispettivamente, dal sindaco e dal presidente della provincia e da un numero di membri che varia a seconda della popolazione del comune o della provincia.

Pertanto, è opportuno segnalare che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali è prevista, in misura leggermente diversa, dall'articolo 20 del disegno di legge del Governo C. 3118, recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e Carta delle autonomie locali, che è stato presentato alla Camera il 13 gennaio 2010 e assegnato alla Commissione affari costituzionali, ed è oggetto di una procedura di intese, ai sensi degli articoli 78 del regolamento della Camera e 51, comma 3, del regolamento del Senato, tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato. Sarebbe quindi bene che il Governo chiarisse quali misure intende adottare a regime, se quelle della legge finanziaria per il 2010 ovvero quelle del predetto disegno di legge.

Il decreto-legge in esame prevede poi, al comma 2 dell'articolo 1, che la riduzione del numero dei membri degli organi politici locali e le altre misure di contenimento degli apparati amministrativi previste dalla legge finanziaria 2010 si applicano agli enti locali a partire dal 2011 e a decorrere, per ciascun ente, dal rinnovo del rispettivo consiglio.

In dettaglio, le misure di risparmio previste dalla legge finanziaria sono, oltre alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali, la limitazione del numero massimo degli assessori comunali e provinciali, che viene determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun

comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali, con arrotondamento all'unità superiore.

Altre misure di risparmio e razionalizzazione previste dalla legge finanziaria sono la soppressione della figura del difensore civico; la soppressione delle circoscrizioni comunali; la possibilità da parte del sindaco, nei comuni con meno di 3.000 abitanti, di scegliere, in alternativa alla nomina degli assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri comunali; la soppressione della figura del direttore generale; la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti.

Il decreto-legge in esame dispone che tutte queste misure, contenute nei commi 184, 185 e 186 della legge finanziaria 2010, siano applicate dagli enti locali a decorrere dal 2011. Rimane invece ferma la decorrenza, all'entrata in vigore della legge finanziaria, della cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane.

In relazione a tutte queste misure di risparmio va considerato che il citato disegno di legge C. 3118 prevede misure di razionalizzazione incidenti sugli stessi ambiti, ma non sempre coincidenti con quelle previste dalla legge finanziaria per il 2010. Sarebbe pertanto opportuno decidere fin d'ora quali misure si intenda adottare a regime.

L'articolo 2, comma 1, primo periodo, prevede poi la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali. Tale ridefinizione è conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1 del provvedimento in esame e deve essere effettuata in tempo utile per lo svolgimento del turno elettorale del 2011, data dalla quale scatta la riduzione della composizione dei consigli provinciali che si rinnovano in quella occasione.

Viene espressamente richiamato l'articolo 9 della legge n. 122 del 1951, che

prevede che il numero e la estensione dei collegi elettorali provinciali sono definiti, in forma di tabella, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale, e che in ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati e che a nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'articolo 1 è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. Tale disposizione introduce dunque una deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 122 del 1951, che dispone una necessaria corrispondenza tra numero dei consiglieri e numero dei collegi. In caso di mancata ridefinizione della tabella, si determinerebbe dunque una situazione in cui il numero dei collegi elettorali sarebbe superiore al numero dei consiglieri provinciali da eleggere. Tale situazione non impedirebbe tuttavia il normale espletamento delle operazioni elettorali relative alla assegnazione dei seggi, in quanto l'elezione si svolge solo formalmente in collegi uninominali, nell'ambito dei quali si presentano le candidature, ma i seggi sono attribuiti in modo proporzionale sulla base della somma dei voti ottenuti in tutti i collegi nell'intero territorio provinciale.

Bisogna peraltro considerare che l'articolo 14, commi primo e secondo, della legge n. 122 del 1951 prevede che ciascun gruppo distinto da un unico contrassegno – in sostanza ciascun partito politico – deve presentare un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia (e non inferiore ad un terzo).

In caso di mancata ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 122 del 1951, i partiti politici non potrebbero quindi presentare candidature in tutti i collegi, ma solo in un numero di collegi corrispondente al numero dei consiglieri

da eleggere. In sostanza, i partiti non potrebbero presentare propri candidati in circa il 20 per cento dei collegi. Conseguentemente, potrebbe accadere che in alcuni collegi gli elettori non vedano presentate candidature da parte di partiti da cui ritengano di essere rappresentati, effetto questo valutabile sotto il profilo dell'esercizio del diritto di voto. Appare quindi opportuno prevedere che, in caso di mancata ridefinizione dei collegi elettorali e solo in questo caso, i partiti possano presentare tante candidature quanti sono i collegi elettorali.

Venendo infine all'articolo 3, questo prevede che ciascuna regione definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria ed il rimborso spese, in modo tale che non ecceda complessivamente e in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

È bene ricordare che la legge 10 febbraio 1953, n. 62, demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti.

Nel vigente quadro normativo, gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l'assegno vitalizio. Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzato: indennità di carica e di funzione; diaria per rimborso delle spese determinata in misura forfettaria; rimborso di spese commisurate a servizi; trattamento di missione; indennità

di fine mandato; assegno vitalizio; e assicurazione contro infortuni e invalidità.

Per quanto riguarda l'indennità, nella maggior parte delle regioni essa è costituita da due voci: una, chiamata « indennità di carica », è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l'altra, indicata come « indennità di funzione » si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse.

Va rilevato che il decreto-legge in esame non specifica né se il limite debba riferirsi all'indennità spettante ai deputati o a quella spettante ai senatori, le quali hanno un importo diverso, né se riguarda l'indennità parlamentare lorda; inoltre non chiarisce se una modifica dell'importo dell'indennità parlamentare abbia conseguenze immediate sul limite massimo agli emolumenti dei consiglieri regionali o se invece questo risulti ancorato per tutta la legislatura regionale all'indennità vigente al momento del rinnovo del consiglio.

In ogni caso, la disposizione è finalizzata al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa pubblica. Le regioni provvedono a rivedere gli emolumenti a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Si ricorda che il 28 e il 29 marzo 2010 avrà luogo lo svolgimento delle elezioni in tutte le regioni a statuto ordinario, con l'eccezione dell'Abruzzo e del Molise.

In base alla formulazione della disposizione, fino alla definizione del nuovo importo degli emolumenti dei consiglieri regionali, le regioni potrebbero dunque continuare ad applicare la disciplina regionale attualmente vigente.

In materia di indennità dei consiglieri regionali, è utile ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione (il comma 54 dell'articolo 1) della legge finanziaria 2006

che prevedeva la riduzione del 10 per cento delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali.

Secondo la Corte, la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti. Il censurato comma 54, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica: la Corte rinvia qui alla sentenza n. 417 del 2005. La legge statale — prosegue la Corte — può prescrivere criteri e obiettivi, ad esempio, il contenimento della spesa pubblica, ma non può non imporre alle regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Ciò costituisce infatti « un'indebita invasione dell'area riservata dall'articolo 119 della Costituzione alle autonomie regionali ». Al riguardo si possono vedere, tra le molte, le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005.

Il comma 3 dovrebbe pertanto essere valutato alla luce di questa giurisprudenza costituzionale sull'autonomia finanziaria delle regioni. Al fine di rispettare la sfera di autonomia delle regioni, si potrebbe pertanto pensare di stabilire un limite massimo e uno minimo tra i quali le regioni possono, nell'esercizio della propria potestà decisionale, fissare l'ammontare degli emolumenti.

Va altresì detto che l'articolo 123 della Costituzione prevede che ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria rimettono alla legge regionale la determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali. Per ciò che attiene alle regioni a statuto speciale, gli statuti del

Friuli Venezia Giulia, della Sardegna e della Val d'Aosta rimettono alla legge regionale le indennità dei consiglieri regionali.

Massimo BITONCI (LNP), *relatore per la V Commissione*, precisa che la propria relazione si soffermerà sui profili del decreto-legge più strettamente riconducibili alle materie di competenza della Commissione bilancio, sarà essenzialmente riferita all'articolo 4 del decreto-legge, il quale reca disposizioni che intervengono su diversi profili della gestione finanziaria degli enti locali che — come indicato nelle premesse al decreto — intendono assicurare la funzionalità degli enti locali, con particolare riferimento alla definizione dei trasferimenti erariali ai medesimi enti ed alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione.

In proposito, segnala che il comma 1 conferma per l'anno 2010 le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005, concernenti le procedure per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi nei quali non sia approvato il bilancio nei termini previsti ovvero nei quali il consiglio non abbia adottato le misure per riportare in equilibrio il bilancio previste dall'articolo 193 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri.

Fa presente che la disposizione richiamata conferma a sua volta, precedenti previsioni in materia, succedutesi a partire dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, che, inizialmente riferita all'anno 2002, è stata più volte confermata da successivi provvedimenti legislativi per gli anni successivi, da ultimo anche per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 154 del 2008.

In particolare, segnala che l'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2002, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione nell'ambito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attribuisce al prefetto i poteri,

prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.

Fa presente che il comma 2 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2010, sulla base dei criteri già adottati per lo scorso anno dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, che a sua volta richiama quanto disposto da precedenti leggi finanziarie. Sottolinea che anche per il 2010 si consolidano nel contributo ordinario spettante agli enti locali i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002 e che la norma fa inoltre salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al richiamato decreto-legge. Rappresenta che, rispetto a quanto indicato nel bilancio dello Stato, il comma in esame non determina, quindi, alcuna variazione all'entità complessiva dei fondi erariali destinati agli enti locali per l'anno 2010, in quanto, come detto, si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente, delineato dalle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 154 del 2008, nonché dalle successive disposizioni che hanno comportato variazioni della dotazione dei fondi medesimi.

Precisa che il comma 3 conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), ricordando che, ai sensi di quest'ultima disposizione, la compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF è fissata nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata. Sottolinea che, in base a tale disciplina, alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2010, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto a decorrere dal 2003, eviden-

ziando l'attribuzione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

Rappresenta che il comma 4 reca una novella all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), cui aggiunge il comma 23-*bis*, diretto ad incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. Precisa che, a tal fine, il comma 4 prevede l'attribuzione, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, di contributi fino a 30 milioni di euro, in favore di comuni e province che ne facciano richiesta per far fronte a indennizzi, corrisposti dagli enti locali in aggiunta al debito residuo, a seguito di estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari effettuate nel triennio 2010-2012. fa presente che i contributi sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali. Evidenzia quindi che i contributi sono corrisposti agli enti a fronte di indennizzi strettamente correlati alle suddette estinzioni anticipate e sulla base di una certificazione da presentare secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze.

Ricorda poi che il successivo comma 5 dispone che il suddetto decreto sia adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Fa presente quindi che i commi da 6 ad 8 recano modifiche all'articolo 2, commi 194, 195 e 196, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 per il Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune, predispo-

sto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. precisa che, ai sensi della richiamata disposizione, al Commissario è stato attribuito il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e di predisporre e attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. All'uopo ricorda che tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.

Rappresenta che le modifiche al richiamato comma 195, ai sensi del comma 7, dispongono la ripartizione del predetto contributo tra il comune di Roma ed il Commissario straordinario del Governo, in ragione, rispettivamente, di un sesto, pari a 100 milioni di euro, e di cinque sestimi, pari a 500 milioni di euro.

Sottolinea che, con riferimento all'attribuzione dei 600 milioni di euro, al comma 7, lettera *a*), viene altresì precisato che esso è effettuato, oltre che mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, come già previsto nel testo originario del comma 195, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni, individuati ai sensi del comma 190 della legge finanziaria medesima.

Ricorda che il comma 8 reca alcune modifiche al comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, anch'esse sostanzialmente dirette a precisare le competenze del Commissario straordinario del Governo in luogo del Comune di Roma, in merito all'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2010 ai sensi del medesimo comma 196, a valere sull'importo ad esso attribuito.

In particolare, evidenzia che alle lettere *a*) e *b*) viene precisato che l'anticipazione di tesoreria, già destinata al comune di Roma, è concessa invece al Commissario straordinario del Governo, fino a concor-

renza dell'importo ad esso attribuito (i cinque sestimi dei 600 milioni complessivi).

Precisa che, secondo quanto disposto dal comma 196, tale anticipazione è finalizzata proprio a provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, e in particolare al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

Sottolinea che tale anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che, in base alle modifiche apportate dal comma 8 lettera *c*) in esame, sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del comune di Roma.

Evidenzia che, al riguardo, il comma 196, come modificato ai sensi del comma 8, lettera *d*), prevede che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota, pari a ulteriori 300 milioni di euro, sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei commi 189 e successivi.

Fa presente che, ai sensi del comma 8, lettera *e*), l'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario di Governo può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo.

Evidenzia poi che le modifiche apportate dal comma 6 al comma 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 hanno natura di mero coordinamento rispetto alle modifiche apportate dai commi 7 e 8 alla normativa concernente il comune di Roma, di cui ai commi 195 e 196.

Rappresenta quindi che il comma 9 interviene in merito al Fondo di sviluppo delle isole minori, prevedendo l'adozione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008, secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per l'anno 2008.

Ricorda che il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. evidenzia che, ai sensi del comma 42 del richiamato articolo 2, al fondo sono confluite anche le risorse del Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori, istituito presso il Ministero dell'interno, dall'articolo 25, comma 7, della legge n. 488 del 2001 (finanziaria per il 2002).

Rammenta altresì che, a seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008, la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

Fa presente che il testo originario del comma 41 prevedeva, all'ultimo periodo, che all'erogazione del fondo si sarebbe provveduto sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, nel quale devono essere indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni.

Ricorda che tale procedura è stata novellata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha disposto

che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata. Precisa che gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

Sottolinea che la disposizione recata dal comma 9 prevede che ai fini dell'adozione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di erogazione delle risorse del Fondo sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, secondo la disciplina previgente alla legge n. 99 del 2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

Osserva che l'articolo 5 reca la consueta disposizione ai sensi della quale il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne i profili finanziari del provvedimento, segnala preliminarmente che la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni recate dal decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate.

Al riguardo, ritiene in primo luogo necessario acquisire un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'articolo 2, in relazione al quale la relazione tecnica non formula valutazioni di carattere finanziario. Segnala che la disposizione non

sembra presentare profili problematici, nel presupposto che gli eventuali oneri aggiuntivi, inerenti l'operazione di ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi provinciali, trovino piena capienza nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Osserva, poi, che la relazione tecnica, con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso assicura una riduzione della spesa pubblica, senza peraltro fornire in merito stime quantitative e iscriverne effetti sui saldi di finanza pubblica. Avverte che tale affermazione, tuttavia, potrebbe non risultare confermata per effetto dell'applicazione della vigente disciplina del patto di stabilità interno per le regioni, che prevede, con riferimento alle regioni ordinarie, vincoli sulle spese finali che restano invariati anche a seguito della norma in esame. Pertanto, fa presente che ai risparmi conseguiti dalle regioni in conseguenza della riduzione della spesa per emolumenti in favore dei consiglieri comunali, potrebbero astrattamente corrispondere equivalenti incrementi di altre voci di spesa.

Con riferimento all'articolo 4, osserva che la relazione tecnica, con riferimento al comma 4, evidenzia che la disposizione utilizza risorse del Fondo ordinario le cui dotazioni si dimostrano esuberanti rispetto alle necessità di finanziamento che inizialmente diedero luogo all'autorizzazione legislativa di spesa. Non sono conseguentemente ascritti alla disposizione effetti finanziari. Ricorda che, in merito agli altri commi dell'articolo in esame, la relazione tecnica non formula specifiche considerazioni.

Con riferimento ai profili di quantificazione, ai fini della neutralità finanziaria della disposizione di cui al comma 4, ritiene opportuno acquisire, in via preliminare, conferma che le previsioni tendenziali dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto per il triennio 2010-2012 già scontino l'integrale utilizzo del fondo ordinario, nonostante sia accertato che le relative dotazioni risultano eccedentarie rispetto alle finalizzazioni previste dalla legislazione vigente. Segnala comunque che la norma, che

aumenta il grado di utilizzo delle risorse disponibili, può configurarsi come una rinuncia ai risparmi che sarebbero emersi in sede di consuntivo.

In merito al medesimo comma 4, ritiene opportuno un ulteriore chiarimento con riferimento al profilo temporale dell'erogazione dei contributi: andrebbe infatti chiarito se la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma in esame, che fissa un tetto complessivo di 90 milioni di euro nel triennio, possa consentire, all'interno del triennio stesso, un profilo delle erogazioni diverso rispetto ai 30 milioni annui. Ritiene che in tal caso, potrebbero discenderne variazioni rispetto alle previsioni tendenziali di utilizzo del fondo ordinario.

Ritiene quindi opportuno un ultimo chiarire, con riferimento al comma 9, finalizzato a consentire l'utilizzo delle risorse del Fondo per le isole minori, istituito dalla legge finanziaria per il 2008 e dotato di risorse pari a 20 milioni annui per il 2008 e il 2009, se le previsioni a legislazione vigente riferite ai saldi di indebitamento netto e fabbisogno scontino l'utilizzo nel 2010 di risorse del predetto fondo. Ricorda che la dotazione di competenza di quest'ultimo, è stata infatti annullata per il 2010 dal decreto-legge n. 93 del 2008 per finalità di copertura, con effetti ai fini di tutti i saldi. Fa inoltre presente che le previsioni a legislazione vigente potrebbero non scontare effetti di spesa per il 2010, a valere su residui derivanti dagli esercizi pregressi. Ritiene quindi che in tal caso si determinerebbero, per effetto della norma in esame, conseguenze negative sui saldi di indebitamento e di fabbisogno.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2605 e C. 2849 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	12
ERRATA CORRIGE	13

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della IV Commissione Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali.

C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2605 e C. 2849 – Nomina di un Comitato ristretto).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 23 aprile 2009.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che sono state assegnate le proposte di legge C. 2605 Di Stanislao, recante « Disciplina della partecipazione dell'Italia alle

missioni internazionali » e C. 2849 Maurizio Turco, recante « Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare ». Tali proposte di legge, vertendo sulla stessa materia dei progetti di legge di cui è già stato avviato l'esame, devono intendersi ad essi abbinare.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore per la IV Commissione, osserva che le due nuove proposte di legge abbinare, n. 2605 Di Stanislao e n. 2849 Maurizio Turco, così come le altre in esame, si pongono la finalità di definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Aspetti comuni a tutte le citate proposte di legge risultano essere l'istituzione di un fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria, nonché la disciplina degli aspetti relativi agli interventi urgenti da compiere nei teatri operativi, all'indennità di missione e di impiego operativo, al trattamento assicurativo, previdenziale ed

assistenziale e alla valutazione del servizio prestato nelle missioni ai fini di carriera del personale impiegato nelle citate missioni.

Segnala altresì che le predette proposte di legge si differenziano da quelle già illustrate, principalmente per l'ambito di applicazione come definito, in entrambe, dall'articolo 1.

In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge n. 2605 Di Stanislao ricalcando, in vero, l'articolo 2 della proposta di legge n. 1820 Garofani prevede una disciplina specifica in materia di procedimento di autorizzazione delle missioni internazionali. Si afferma infatti che « le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali deliberate dal Consiglio dei ministri in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, previa informazione al Presidente della Repubblica ». Si prevede inoltre che « le deliberazioni del Consiglio dei ministri, corredate dai dettagli relativi alle missioni, sono comunicate alle Camere al fine dell'autorizzazione delle missioni stesse ».

Segnala, tuttavia, che la proposta di legge in esame, a differenza della proposta n. 1820 Garofani, sembra prevedere lo stesso procedimento dianzi descritto non solo per l'avvio, ma anche per la proroga delle missioni internazionali, posto che il successivo articolo 2 della proposta stessa stabilisce che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o « prorogate » ai sensi del citato articolo 1.

La proposta di legge Maurizio Turco n. 2849, invece, pur non prevedendo una disciplina di autorizzazione delle missioni internazionali, all'articolo 1, comma 2, limita il proprio ambito di applicazione « esclusivamente » a « iniziative umanitarie, di sostegno e di soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e di sviluppo ». Segnala, per altro, che la citata proposta, all'articolo 7, in materia di trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale, prevede altresì specifiche disposizioni per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti, la cui portata appare più ampia dell'oggetto del provvedimento in esame.

Infine, nessuno chiedendo di intervenire, propone, ai fini dell'elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in oggetto, la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 7, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole: « dell'articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 1 ».

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.55 alle 10.05.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 15

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema all'ordine del giorno rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VII e IX ha stabilito di concludere l'esame del provvedimento odierno entro la giornata di domani, 3 febbraio 2010, avendo acquisito la disponibilità del rappresentante del Governo a proseguirne l'esame non oltre il 4 febbraio 2010. Le Commissioni hanno, altresì, svolto un ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle categorie interessate dall'applicazione del provvedimento in oggetto. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il viceministro Paolo ROMANI chiede di intervenire come rappresentante del Governo prima della discussione generale sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva TV servizi e media, all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere di competenza. Osserva che il proprio intervento potrebbe sembrare irrituale perché, nelle situazioni di normalità, nella fase di formazione di un parere, il Governo è solito esprimersi alle fine. Ma, sottolinea, come

in questa vicenda tutto sia un po' irrituale. Concorda infatti con il deputato Paolo Gentiloni, quando, intervenendo sull'ordine dei lavori, ha dichiarato che un provvedimento come questo, destinato ad incidere sul nostro sistema radiotelevisivo, necessita di una valutazione e di un esame più articolato rispetto all'*iter* di approvazione di uno schema di decreto legislativo. Per questo, pur nell'ambito di un recepimento di una direttiva che considera assolutamente conforme e coerente, ha ritenuto utile e opportuno concedere una proroga di una settimana per i termini del parere ed ha condiviso l'accoglimento della richiesta di audizioni da parte dei presidenti delle Commissioni. Rileva che, con il proprio intervento di oggi « prima » e non « dopo », non intende certo interferire con il Parlamento, fare invasioni di campo, anticipare giudizi, sminuire il ruolo delle Commissioni, dei relatori e dei colleghi parlamentari, specie dell'opposizione, chiamati ad esprimersi; ricorda di essere stato presidente di Commissione, quindi conosce le regole e le ha sempre rispettate, come crede possano riconoscerlo molti colleghi con cui ha lavorato in passato.

Intende quindi rispettare le procedure e i regolamenti: valuterà, come Governo, e si esprimerà sul merito al termine di una discussione che seguirà con attenzione e dopo l'emanazione del parere. Ma avendo scelto la linea del silenzio, non rispondendo alle tante dichiarazioni, alcune anche polemiche e strumentali, di questi giorni, una volta concluse le audizioni, vuole cogliere quest'occasione per fare chiarezza su alcune parti del decreto. Osserva che il proprio unico fine è quello di fornire alcune precisazioni e dare un segnale di disponibilità, sgombrando anticipatamente il campo da una serie di equivoci e malintesi, con il solo fine di stemperare i toni di una discussione che, altrimenti, potrebbe rilevarsi particolarmente complicata; l'obiettivo è invece quello di poterla indirizzare sugli aspetti più propriamente di merito che dovranno formare oggetto del parere. In

questo primo intervento, intende quindi limitarsi ad analizzare solo su due aspetti del provvedimento, quelli che, anche a livello politico, hanno suscitato maggiore clamore: si riferisce alle norme sulla produzione audiovisiva e a quelle sull'applicabilità di una serie di regole minime ai contenuti di immagini in movimento diffusi sulle diverse piattaforme, compreso *Internet*. Ricorda che, nei giorni scorsi, ha incontrato le associazioni dell'audiovisivo e importanti soggetti che operano nel mondo *Internet* per comprendere, valutare insieme e ragionare su possibili modifiche al testo del decreto; e ciò anche a seguito delle osservazioni anche da altri formulate nel corso delle audizioni, i cui testi depositati sono stati messi a sua disposizione dalle Commissioni. Quanto al primo tema, quello dell'audiovisivo, tiene preliminarmente ad evidenziare che le regole introdotte sono assolutamente coerenti con i contenuti della direttiva comunitaria, che anzi contiene norme ben più restrittive rispetto a quelle previste dallo schema di decreto, lasciando alle emittenti la facoltà opzionale di scelta tra obblighi di investimento o di programmazione, non prevedendo alcuna sottoquota in favore della cinematografia nazionale e non contemplando in alcun modo ipotesi di attribuzione di diritti secondari. Ma è indubbio che il testo di decreto legislativo, pur non essendo in contrasto con le norme europee, ha finito per introdurre una serie di modifiche a norme successive, rispetto alle norme contenute nella prima direttiva del 1989, e vigenti, in particolare a quelle introdotte nella passata legislatura con le modifiche apportate al testo unico della radiotelevisione. Ribadisce quindi che, nei giorni scorsi, ha incontrato le rappresentanze degli autori e dei produttori cinematografici e televisivi e dei sindacati confederali. Ha avuto così modo di entrare in contatto con realtà professionali che si sono rapportate con il Governo in modo costruttivo, coerente e lineare. Una correttezza di comportamento che ha avuto modo di constatare anche dopo gli incontri, cui non sono più

seguite dichiarazioni polemiche. Le ragioni di registi, attori, sceneggiatori e lavoratori del settore insistono sull'importanza delle misure di sostegno per un settore fondamentale per la cultura del Paese, per i suoi occupati, per l'immagine dell'Italia e per il contenuto fornito, attraverso la diffusione televisiva, a grandi fasce di utenti.

Rileva che non vuole anticipare nulla per non interferire con il lavoro delle Commissioni, ma segnala che, se nel corso della discussione, si dovesse registrare un consenso verso il ripristino della precedente normativa, anche con riferimento agli obblighi di programmazione per tutti gli operatori — compresa la *pay tv* —, alle quote di programmazione e investimento previsti per la concessionaria pubblica, all'accorciamento dei tempi per l'emanazione del regolamento nel cui ambito dovranno essere fissate le sottoquote in favore della cinematografia nazionale, non solo per quanto attiene agli obblighi di investimento, ma anche eventualmente di programmazione, non potrà che accogliere con favore tali richieste. Si impegna personalmente, ad approvare un regolamento, in tempi rapidi, alla fine di un confronto civile e costruttivo con tutte le parti interessate, da considerare come un'occasione per costruire un sistema di sostegno all'audiovisivo non assistenziale e tale da contribuire alla crescita effettiva della cinematografia italiana. Segnala anche la disponibilità a rivedere alcune incomprensibili esclusioni di offerte a pagamento tra i ricavi che potrebbero portare rilevanti benefici in termini di maggiore incidenza sugli investimenti da destinare alla produzione audiovisiva, facendo riferimento a diverse centinaia di milioni di euro. Quanto al tema dei cosiddetti diritti residuali, ricorda innanzitutto che, a differenza di quanto sembra voler sostenere sul punto il Presidente dell'Autorità, un regime di dettaglio per tali diritti, meglio definibili come « secondari », rappresenta una chiara eccezione nel panorama europeo. In Paesi come il Regno Unito, portato da molti

come esempio, esiste una disciplina molto flessibile e comunque applicabile ai soli *broadcaster* di servizio pubblico. Tiene pertanto a sottolineare come la normativa comunitaria non preveda affatto che ai produttori indipendenti debbano essere attribuite quote di diritti secondari, ma soltanto che l'attribuzione di tali quote sia uno degli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento della qualifica, appunto, di produttore indipendente. Ciò posto, considerando anche in questo caso le richieste dei produttori televisivi, anticipa che, se richiesto, vi è disponibilità a rivedere la normativa in materia, attribuendo nuovamente una potestà regolamentare in capo all'Autorità, attraverso un riconoscimento del diritto che non può però prescindere da una proporzionalità con la partecipazione finanziaria alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera da parte dei produttori indipendenti beneficiari.

Un altro tema su cui ritiene opportuno soffermarsi è, come detto, quello della disciplina prefigurata per i servizi audiovisivi, lineari e non lineari, compresi quelli veicolati su *Internet*. Svolge al riguardo un'osservazione preliminare: su tutta la vicenda, esprime rammarico per quanto dichiarato in audizione del Presidente dell'Autorità. Ritiene che le sue affermazioni e i toni usati, spesso accesi, siano discutibili sotto vari aspetti; in generale, si risolvono in un'invocazione di maggiori poteri regolamentari ed applicativi per l'Autorità, fondata sulle virtù dell'indipendenza. Osserva che il Governo ha sempre rispettato l'Autorità, il suo compito di organismo di garanzia indipendente e la sua competenza. In questo anno e mezzo, ha lavorato con spirito collaborativo e costruttivo, nel rispetto delle rispettive competenze e, anche in questa vicenda, se avesse prevalso questo spirito di collaborazione, si sarebbero potuti evitare molti dei rilievi formulati. Ritiene infatti non solo auspicabile, ma in molti casi doverosa, un'interlocuzione preventiva con il Governo, prima di prendere una posizione ufficiale. Tralascia poi in questa sede le affermazioni dell'Auto-

rità che inopinatamente accostano l'intervento del Governo a regimi autoritari, che nulla hanno a che vedere con la disciplina di cui si discute, e sui cui si auspica un chiarimento da parte dell'amministrazione audita. Ciò detto, e venendo al merito del decreto, osserva che due chiarimenti sono doverosi. In primo luogo, il legislatore comunitario, proprio per evitare discriminazioni, ed in linea con il principio di neutralità tecnologica, ha inteso assoggettare i servizi di media audiovisivi ad una disciplina coerente; e ciò indipendentemente dalla piattaforma o dall'infrastruttura su cui tali servizi vengono veicolati. In particolare, in linea con questo approccio, la direttiva precisa che alcuni servizi come la *web TV* e il live streaming sono ricompresi fra i « servizi lineari » e, quindi, fra i servizi televisivi cosiddetti « classici » (cfr. il considerando n. 20) della direttiva 2007/65/CE. Il Considerando n. 20 recita: « La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (*live streaming*), la trasmissione televisiva su Internet (*webcasting*) e il video quasi su domanda (*near-video-on-demand*), mentre il video su domanda (*video-on-demand*), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta ». In secondo luogo, la direttiva afferma il principio secondo cui chi offre servizi di media audiovisivi su richiesta, organizzando un apposito catalogo di contenuti, in concorrenza con quelli televisivi, sfruttati a fini commerciali, è soggetto in certa misura alla disciplina dettata dalla direttiva: e ciò indipendentemente dalla modalità o dalla piattaforma trasmissiva (considerando n. 20). Naturalmente, ciò vale qualora si tratta di servizi di tipo audiovisivo, su cui il fornitore esercita un controllo editoriale. Le nozioni di « servizio di media audiovisivo » e di « responsabilità editoriale » sono puntualmente definite dalla direttiva e recepiti dal decreto, articolo 1, lettera a) e lettera c) dello 65/2007. In definitiva, il decreto non intende in alcun modo disciplinare il *web*, i blog, i motori di

ricerca o altre attività tipiche del mondo *Internet*; ma limitarsi ad una applicazione puntuale e coerente della direttiva qualora si tratti di servizi audiovisivi. Se dalle Commissioni dovessero venire richieste al fine di individuare più esplicitamente a chi debba e chi non debba applicarsi la disciplina prevista per i servizi non lineari, dichiara da subito la disponibilità del Governo ad introdurre opportune precisazioni. In particolare, allo scopo di evitare polemiche strumentali, anche a livello comunitario, non esclude di poter inserire, se richiesta dalle Commissioni, una norma che chiarisca in modo esplicito la piena coerenza con il quadro giuridico dell'*e-commerce*. Parimenti, in una prospettiva di ulteriore semplificazione, potrebbero essere meglio precisate le disposizioni amministrative in materia di dichiarazione di inizio attività, disposizioni che, comunque, non incidono in alcun modo sui contenuti diffusi dal fornitore di servizi.

A questo riguardo, tiene comunque a ribadire che la dichiarazione di inizio attività prefigurata dal decreto è uno strumento estremamente flessibile, non pervasivo, che si consegue anche con il semplice silenzio assenso. L'Autorità è competente per la relativa regolamentazione. Nessun « attacco alla rete », quindi, nessuna possibilità di controllo preventivo – in particolare sui contenuti – da parte dell'amministrazione, ma un semplice regime di trasparenza, e ben più « leggero » rispetto a quelli già esistenti e tipicamente utilizzati per i servizi televisivi « tradizionali », un regime analogo a quello impiegato, ad esempio, nella disciplina comunitaria delle comunicazioni elettroniche.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) osserva che si esprimerà con uguale franchezza del viceministro. Ricorda di essere tra quelli che più volte si è trovato in contrasto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sottolinea anzi di aver trovato moderata la relazione dell'Autorità stessa in quanto estrapolata da un contesto su cui grava la presenza di un noto conflitto di interessi. Rileva come

affermato dallo stesso viceministro che si è in presenza di un contrasto con l'Autorità, si sta quindi parlando di un incidente grave in una situazione già affetta da un *vulnus* e che sarà foriera di contenziosi anche con l'Unione europea. Coglie le aperture esposte nell'intervento del viceministro, aperture che non trova banali o rituali, ma ritiene che non si possa fare finta di non aver ascoltato quello che il presidente dell'Autorità è venuto a dire alle Commissioni riunite. Ribadisce che trova il provvedimento in oggetto ancor più grave del «legittimo impedimento» che si sta discutendo in Aula. Auspica che i Presidenti delle Camere siano informati di quanto sta accadendo e che per esaminare un provvedimento di tale natura non basta certo il rinvio di una settimana. Osserva come tutte le parti che sono intervenute nelle audizioni informali presso le Commissioni riunite siano parti con interessi di parte in conflitto: ma l'Autorità no, non può essere annoverata tra le parti in causa. Non crede quindi che vi sia nelle dichiarazioni fatte dall'Autorità un «impazzimento» improvviso dell'Autorità stessa, quando dice di non essere stata consultata. Ritiene opportuno leggere alcune parti della direttiva in modo che quanto detto risulti agli atti: «la direttiva (Considerando 65 e Considerando 66) afferma il principio che gli Stati membri dovrebbero affidare compiti di autorizzazione a autorità competenti. Indipendenza dell'Autorità a cui vengono affidati compiti di regolazione, si pone infatti come un caposaldo della tutela del pluralismo e della concorrenza dell'ordinamento interno degli Stati membri. È bene come ho detto al Senato, lo schema di recepimento, come esplicherò meglio in seguito non appare corrispondere adeguatamente a queste indicazioni comunitarie.»

Sottolinea come l'Autorità dica che non vi sia nel provvedimento in oggetto una corrispondenza alle direttive comunitarie; tale assunto sarebbe grave in tutti gli altri Paesi d'Europa ma in Italia lo è ancora di più per la presenza degli

interessi del Presidente del Consiglio. Rileva inoltre come l'Autorità lamenti la mancata consultazione in riferimento all'emanazione del provvedimento. Rileva come più volte insista nel ribadire che le norme di propria competenza ai fini dell'espletamento della sua attività di vigilanza e sanzionatoria. L'Autorità inoltre di fronte a un provvedimento che investe la piccola e media impresa e i consumatori chiede di poter monitorare. Ricorda come lo stesso ministro Bondi abbia posto il tema del diritto di autore insieme ad altri parlamentari del centro-destra. Osserva come quindi non si stia parlando di destra o sinistra ma si stia parlando di interessi di mercato in conflitto. Sottolinea come a lui non piaccia una politica dove i «tre forni» si accordano e pesano in maniera preponderante sulla produzione, non tenendo conto degli interessi delle piccole e medie imprese del settore e di altri interessi coinvolti. Ritiene importante sollevare il conflitto che si sta determinando con l'articolo 16 del provvedimento, e ricorda come tale articolo non sia richiesto dalla direttiva stessa. Ritiene quindi che per tali aspetti non si possano apportare modifiche ma si debba stralciare. Ricorda come non si è di fronte a un normale dibattito ma a un passaggio di rilevanza eccezionale che inciderà profondamente sull'intero sistema dei media e degli audiovisivi. Osserva come qui non si tratta solo dei «tre forni» ma si parla anche di telepromozioni e televendite che quindi riguardano la piccola e media impresa e che sarebbe opportuno il mantenimento, sul punto, dell'attuale testo unico della radiotelevisione. Aggiunge, per quanto concerne *Internet* che anche su tale punto l'Autorità è chiara, stigmatizzando la materia con queste parole: «la norma dell'articolo 17 della lett. cc, dello schema di decreto pone quindi il nostro Paese in una situazione unica nel mondo occidentale. Una cosa è chiudere alcuni servizi per questione di privacy con interventi *ex post*, altro è stabilire un condizionamento

preventivo e generalizzato frapponendo il filtro — peraltro meramente burocratico — per l'organizzazione *ex ante*».

Sottolinea che non ha interessi a paragoni impropri che sono stati fatti con Paesi a regime autoritario, ritiene però che il provvedimento sia molto grave e che arriveranno lettere di varie associazioni e di cittadini al Capo dello Stato con la richiesta dello stralcio delle parti non inerenti alla direttiva. In particolare ritiene fondamentale lo stralcio dell'articolo concernente *Internet*, afferma che la sua posizione sarebbe stata la stessa in costanza di qualsiasi Governo e che inoltre riterrebbe opportuno un parere che accolga le osservazioni fatte dall'Autorità; in caso contrario riterrebbe preferibile non votare alcun parere per poi attivare ogni tipo di meccanismo tutelante in sede sia comunitaria che nazionale. Ricorda, infine, al viceministro come migliaia di ragazzi, di utenti del *web*, troverebbero il modo di sconfiggere quanto disposto da questo provvedimento.

Paolo GENTILONI SILVERI (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per aver anticipato la disponibilità ad introdurre modifiche del testo dello schema di decreto legislativo trasmesso alle due Camere. Ritiene tuttavia che le revisioni prospettate rispondano soltanto in misura molto limitata ai numerosi e rilevanti problemi emersi dal ciclo di audizioni informali svolto dalle Commissioni. Tali audizioni hanno permesso di verificare che soltanto due soggetti, vale a dire RAI e Mediaset, hanno manifestato soddisfazione per lo schema predisposto dal Governo. Gli altri soggetti, tra cui richiama in particolare gli operatori del settore delle telecomunicazioni, gli operatori di *Internet* e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, hanno espresso critiche anche severe e in ogni caso puntualmente motivate. Segnala in proposito che, rispetto alle valutazioni formulate nella seduta odierna dal vice ministro Romani sull'intervento del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tale intervento è stato sviluppato con toni assolutamente pacati,

motivando in modo preciso e circostanziato i rilievi al testo dello schema in esame che, considerati nel loro complesso, equivalgono a una richiesta di revisione integrale, se non una vera e propria demolizione, dello schema medesimo. Ricorda in proposito che il Presidente dell'Autorità ha sollevato rilievi anche su temi che non sono stati oggetto di polemica sugli organi di stampa, come il *product placement*, riguardo al quale opportunamente l'Autorità richiede che la disciplina di dettaglio sia affidata, anche in considerazione della novità dell'istituto, alla regolamentazione dell'Autorità medesima, anziché all'autoregolamentazione dei soggetti interessati.

Passa quindi a esaminare le questioni di merito di maggior rilievo, osservando che l'intervento del vice ministro ha indicato soltanto due temi, vale a dire le misure di sostegno alla produzione audiovisiva europea e italiana e la disciplina per i servizi audiovisivi, lineari e non lineari, veicolati attraverso strumenti diversi da quelli tradizionali, tra cui, in particolare, *Internet*. Osserva che il rappresentante del Governo non ha invece preso in considerazione due questioni altrettanto importanti. In primo luogo segnala che lo schema in esame introduce una nuova definizione di programma televisivo, da cui è esclusa la trasmissione differita dello stesso palinsesto. Una simile definizione comporta, per un verso, la facoltà per i soggetti dominanti di occupare ulteriore capacità trasmissiva. Per altro verso, interviene direttamente sull'oggetto di una procedura aperta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei confronti di un editore, al fine di verificare che tale editore, anche per effetto della propria programmazione in *pay per view*, non abbia superato il limite del 20 per cento relativo al numero complessivo di programmi dell'editore rispetto al numero complessivo del numero dei programmi complessivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale. Con la definizione introdotta dallo schema la pro-

grammazione in *pay per view* viene di fatto esclusa dalla determinazione del suddetto limite.

Il secondo tema non affrontato dal rappresentante del Governo è costituito dalla differenziazione, introdotta dallo schema di decreto legislativo, dei limiti relativi all'affollamento pubblicitario. Riconosce che la direttiva consente ai singoli Stati membri di stabilire limiti più restrittivi in materia di affollamento pubblicitario; evidenzia tuttavia che essa non prevede interventi mirati che riguardino un singolo editore. Sottolinea anzi come la normativa comunitaria ribadisca costantemente l'esigenza di garantire un mercato concorrenziale sulla base di condizioni di parità tra gli editori in esso operanti. Per questo ritiene che non si debba utilizzare lo strumento del recepimento della direttiva per stabilire limiti di affollamento differenziati.

Per quanto riguarda i due temi affrontati dal vice ministro, ricorda che dal suo intervento è emersa la disponibilità a ripristinare le quote di sostegno alla produzione audiovisiva europea e italiana relative alla diffusione. Il rappresentante del Governo si è dichiarato altresì pronto a ripristinare le competenze regolatorie dell'Autorità in materia di diritti residuali, a condizione che l'Autorità predisponga un nuovo regolamento più attento alle ragioni degli emittenti. Osserva in proposito che l'Autorità ha svolto un lungo e impegnativo lavoro, anche attraverso il confronto tra tutti i soggetti interessati, per pervenire alla definizione di un regolamento in materia di diritti residuali che è stato poi oggetto di ricorso all'autorità giurisdizionale da parte di RAI e Sky. Anche in considerazione di come si è svolta la vicenda, ritiene opportuno che il Governo eviti di modificare con il provvedimento in esame l'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione e piuttosto inviti l'Autorità a predisporre un ulteriore regolamento sugli aspetti di dettaglio relativi al tema delle quote e sottoquote che meritano ulteriori precisazioni.

Ritiene quindi che le aperture delineate dal vice ministro in materia di sostegno della produzione audiovisiva europea e italiana siano apprezzabili, ma ancora insufficienti. Giudica invece molto meno convincenti le considerazioni svolte dal vice ministro sui soggetti che operano tramite Internet. Rileva infatti che, se non si vuole ritenere che tutti i soggetti del settore ascoltati nel corso delle audizioni informali abbiano frainteso il significato dello schema di decreto legislativo, le definizioni in esso adottate contrastano in modo evidente con il dettato della direttiva comunitaria. Ciò produce conseguenze assai gravi sia per le forme di controllo che sono imposte su tali operatori, sia per l'estensione di normative risalenti e palesemente inadeguate rispetto al fenomeno Internet, come quella relativa alla protezione del diritto d'autore. Sottolinea che, di fronte alla previsione contenuta nello schema in esame di affidare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di definire la disciplina di applicazione dell'estensione anche agli operatori su Internet della normativa a tutela del diritto d'autore, lo stesso Presidente dell'Autorità ha segnalato di non essere in grado di predisporre un simile regolamento.

Altrettanto problematiche sono, a suo giudizio, le disposizioni dello schema di decreto legislativo che prevedono una autorizzazione per i fornitori di servizi di media audiovisivi anche attraverso Internet. Osserva che il vice ministro Romani ha precisato che, a differenza del tenore testuale della rubrica dell'articolo in questione, non si tratta di una vera e propria autorizzazione, quanto piuttosto di una dichiarazione di inizio attività. Si configurerebbe pertanto una disciplina analoga a quella attualmente vigente per i giornali. Rileva peraltro che una vigilanza sugli operatori Internet è un problema di dimensioni globali, connesso tra l'altro a questioni estremamente complesse e delicate attinenti ai profili di responsabilità e di *privacy*. La posizione assunta dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è quindi

dettata semplicemente dalla constatazione che lo strumento scelto per intervenire risulta assolutamente inadeguato. In conclusione invita pertanto il Governo a espungere dallo schema in esame sia le disposizioni relative al diritto d'autore sia quelle relative alla previsione di una autorizzazione, dal momento la soppressione di tali disposizioni costituisce, a suo parere, dell'unica soluzione idonea.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani nel corso della quale potrà proseguire l'esame del provvedimento, per consentire ai relatori di predisporre una proposta di parere da sottoporre all'esame delle Commissioni.

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 23

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative.

Atto n. 174.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Margherita Angela MASTROMAURO (PD) osserva che il provvedimento in esame comporta una violazione del prin-

cipio costituzionale relativo alla potestà legislativa concorrente in materia di energia e presenta profili problematici inerenti il potere sostitutivo dello Stato. Rileva che una deliberazione del Consiglio dei ministri contro le decisioni assunte a livello regionale potrebbe implicare l'annullamento del piano energetico regionale e l'abrogazione di tutte le leggi regionali che risultassero incompatibili con tale deliberazione. Sottolinea, ad esempio, che il piano energetico regionale pugliese potrebbe risultare incompatibile con lo schema di decreto in esame in quanto la regione ha già effettuato una scelta antinuclearista puntando sulle energie rinnovabili. La Puglia, peraltro, ha raggiunto livelli notevoli di produzione che le consentono di fornire energia anche ad altre regioni. Invita pertanto i relatori a considerare l'opportunità di prevedere nella proposta di parere la possibilità che le regioni italiane che si sono orientate contro il nucleare e che sono autosufficienti dal punto di vista energetico non possano essere obbligate alla costruzione di impianti nucleari sul proprio territorio.

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD) rileva come il Governo abbia effettuato sul nucleare una scelta di tipo ideologico, in quanto aprioristica scelta industriale, condizionando in tal modo la definizione di un'articolata strategia energetica nazionale nel rispetto dei vincoli europei del 20-20-20. Fa presente, inoltre che a fronte di una spesa di circa 25-30 miliardi di euro per la costruzione di nuove centrali, la produzione di energia nucleare sarà pari a solo circa un 4-5 per cento dei consumi finali. Ricorda una recente valutazione dell'ENEA per la quale le uniche opzioni tecnologiche con benefici sociali netti o con costi minimi sono quelle riconducibili al miglioramento dell'efficienza energetica nell'industria, nel terziario, nel trasporto, nell'edilizia residenziale e nella produzione e trasmissione di elettricità. Secondo quanto affermato in questo studio, nel solo settore dell'elettricità, si potrebbe recuperare oltre il 20 per cento dei consumi finali lordi, un potenziale di risparmio energetico al 2020 corrispondente alla produzione elettrica di circa 8 grandi centrali nucleari. Ritiene, quindi, che occorra un serio confronto su tali temi nonché sui soggetti sui quali graverà il costo finanziario di tale scelta. Ricorda, inoltre, che gli stessi dirigenti dell'EDF hanno lamentato un aumento dei costi relativi alla costruzione del reattore EPR al quale, comunque, sono state mosse numerose critiche in ordine alla sua sicurezza; il Paese si accinge, quindi, ad importare tale prodotto a scatola chiusa senza effettuare le necessarie verifiche. Rileva, infatti, che all'articolo 7 del provvedimento in esame si prevede che la verifica tecnica dei requisiti degli impianti venga effettuata tenendo conto delle valutazioni effettuate dai Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione, senza che vengano svolte autonome valutazioni al riguardo. Ritiene, inoltre, che andrebbe riconsiderato quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, secondo il quale l'Agenzia è chiamata ad esprimersi entro 12 mesi dall'istanza per l'autorizzazione alla costruzione degli

impianti; rileva, inoltre che occorre prevedere la possibilità per l'Agenzia di richiedere ulteriori integrazioni rispetto alla documentazione presentata.

Conclude affermando che se si vuole veramente introdurre la produzione del nucleare nel Paese, occorre trovare una forma condivisa sulle modalità ed i tempi, altrimenti si rischierà non solo di non realizzare tale programma ma di fallire anche gli altri obiettivi riguardanti il raggiungimento degli obiettivi comunitari in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica.

Mauro LIBÈ (UdC) sottolinea come il suo gruppo condivide la scelta effettuata dal Governo sul nucleare. Ritiene, però, di dover sottolineare che restano irrisolte alcune problematiche che occorre affrontare. Ricorda, al riguardo, che lo stesso Ministro Scajola ha recentemente dichiarato che senza una riforma del Titolo V della Costituzione sarà impossibile realizzare il programma relativo alla creazione di nuove centrali nucleari. È, infatti, necessario che il Governo prefiguri un percorso che veda il coinvolgimento degli enti locali e delle popolazioni interessate in tale scelta, in modo che ognuno possa sentirsi sicuro e garantito dallo Stato, inteso in ogni sua articolazione. Rileva, inoltre, che effettivamente, come rilevato dal deputato Zamparutti, occorre che il Governo chiarisca quale strategia intenda adottare in ordine alla combinazione delle diverse fonti energetiche, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi comunitari. Ritiene, infatti, che in tale ambito occorra una pianificazione chiara su ciò che si intenda effettuare, anche per non considerare il nucleare una scelta ideologica; fa presente, al riguardo, di nutrire perplessità sulla capacità di utilizzo delle centrali a carbone, dato l'elevata capacità di inquinamento delle stesse. Conclude affermando che, comunque, i problemi risiedono non tanto nelle tecnologie prescelte quanto nella gestione delle stesse, che richiede sforzi rilevanti ai fini dello svolgimento di adeguati controlli e verifiche.

Alessandro BRATTI (PD) ritiene che la scelta effettuata dal Governo sul nucleare rischi di allontanarci dagli obiettivi che si è prefissa l'Unione europea in termine di risparmio e di efficienza energetica, senza che sia stata fatta una seria valutazione in ordine ai costi e alla gestione delle scorie radioattive nonché in ordine ai reali fabbisogni del Paese in tema di fabbisogno energetico. Ricorda, al riguardo, che sono stati autorizzati negli ultimi anni molti nuovi impianti a ciclo combinato a gas e come non risulta chiaro come si integrerà tale produzione con quella proveniente dai nuovi impianti nucleari, che dovrebbero fornire una quota pari a circa il 25 per cento dell'energia, senza che alcuno abbia modo di sapere come sia stata effettuata tale previsione.

È del tutto infondata la affermazione per cui il nucleare consentirà di raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO₂ concordati a livello europeo. Infatti il piano nucleare non sarà mai a regime a quella data. Inoltre dai dati IAEA si presume, con uno scenario sul nucleare molto favorevole, un contributo attorno al 6 per cento di riduzione dei gas serra al 2050.

Ritiene fortemente contraddittorio che la produzione di energia nucleare possa essere parificata alle fonti rinnovabili rispetto alle priorità di accesso alla rete così come sancito dalla legge 99. Rileva, inoltre, che i tre enti pubblici, Ispra, Enea e Sogin, che hanno competenze sul nucleare sono, al momento, soggetti ad una procedura di commissariamento e che non è certo se la Sogin resterà ancora ente di natura pubblica. Fa presente, inoltre, che il provvedimento definisce i siti come aree di interesse strategico nazionale con il rischio che essi rientrino nella competenza del Ministero della Difesa che magari demanderà la relativa gestione alla costituenda società per azioni. In merito alla sicurezza, ritiene che le disposizioni relative al funzionamento dell'Agenzia sul nucleare non sembrano rispettare quanto richiesto dalla direttiva Euratom, secondo la quale

le Autorità di regolamentazione devono avere a disposizione i mezzi necessari per il funzionamento. Il personale è inadeguato. Questo proveniente da Ispra e Enea è prossimo al pensionamento e non vi è notizia di concorsi per assunzione di nuovo personale. Fa presente, al riguardo, che la somma di cinquecentomila euro predisposta a tal fine sembra risultare del tutto irrisoria. Stigmatizza, inoltre, che nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sia prevista la partecipazione di due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, che si troverebbero, così, in conflitto di interessi assommando nella stessa persona il ruolo di controllore e controllato. In merito alle Agenzie regionali, rileva che viene alle stesse richiesto un ruolo di collaborazione senza che a tal fine vengano previste risorse aggiuntive per lo svolgimento di tale nuovo incarico. Sul cosiddetto Fondo per il decommissioning, ribadisce le preoccupazioni già espresse sulle incertezze relative al futuro della Sogin. Rileva, inoltre, che appaiono particolarmente oscure le norme riguardanti le campagne di informazione ai cittadini. Svolge, poi, alcune considerazioni in merito all'articolo 3 dove è prevista una mera facoltà e non un obbligo in ordine alla collaborazione dell'Agenzia per il nucleare nell'elaborazione della strategia governativa sul nucleare e all'articolo 8 dove si prevede che il Governo può chiedere contributi tecnico-scientifici ad enti ed organismi diversi da quelli ufficialmente preposti a tale compito. Rileva, come del resto già sottolineato nei precedenti interventi, che risulta difficile immaginare come il Governo possa obbligare le regioni a modificare i propri piani energetici, quando tale materia risulta di competenza delle stesse regioni. Sottolinea, infine, come all'articolo 21 si prevede che i Comitati di confronto e trasparenza si riuniscano una sola volta nell'anno in contraddizione con il ruolo cui sono chiamati mentre all'articolo 22 si prevede che le misure compensative siano destinate per il quaranta per cento agli enti locali e per il sessanta per cento alle persone residenti

e alle imprese operanti nei territori mediante la riduzione di tributi che, comunque, sono di competenza degli enti locali sui quali graverebbero le minori entrate.

Ludovico VICO (PD), ricordato preliminarmente il complesso iter parlamentare della legge n. 99 del 2009, ritiene opportuno richiamare al legislatore la distinzione tra potere pubblico e privato che, a suo avviso, nello schema di decreto in esame rischiano di essere confusi. Al pubblico compete infatti la predisposizione di strumenti di regolamentazione, mentre al privato dovrebbe essere lasciata la valutazione della congruità economica degli investimenti. Sottolinea che l'atto del Governo prevede che l'Esecutivo definisca una strategia nucleare che le imprese sono tenute ad attuare, stabilendo altresì che il soggetto titolare della certificazione dei siti (Agenzia per la sicurezza nucleare) sia distinto da quello che rilascia l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari (Ministero dello sviluppo economico). Questa impostazione rende a suo avviso poco chiaro in quale fase possa intervenire il potere sostitutivo del Governo nei confronti delle regioni. Evidenzia altresì ulteriori perplessità riguardo all'affidamento alla Sogin Spa, società di diritto privato, delle attività relative al *decommissioning*, disposizioni che giudica problematiche anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa comunitaria.

Enzo RAISI (Pdl), nel dichiararsi sorpreso dell'intervento acceso della collega Zamparutti, ritiene che le Commissioni non dovrebbero tornare a discutere la scelta del nucleare ormai già operata e ampiamente approfondita nel corso dell'esame della cosiddetta legge per lo sviluppo. In particolare, ricorda che il dibattito tra maggioranza e opposizione, durante l'iter di approvazione della legge

n. 99 del 2009, si è articolato non sulla scelta nucleare sì o nucleare no, ma sull'opzione verso le centrali di terza o quarta generazione. A tale riguardo, ritiene che se il Governo si fosse orientato alla tecnologia di quarta generazione avrebbe di fatto rinviato all'infinito l'introduzione del nucleare in Italia. Sottolinea inoltre che, nel corso dell'esame della «legge sviluppo», di cui è stato relatore, l'opposizione non ha manifestato un orientamento pregiudizialmente contrario alla scelta nucleare. Si tratta ora di procedere nella direzione intrapresa, discutendo nel merito le questioni affrontate dallo schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Sottolinea, in particolare, che considera condivisibile l'approccio dell'Esecutivo per quanto riguarda la trasparenza delle decisioni che vedono coinvolti gli enti locali e la cittadinanza, così come l'equo sistema di compensazioni riconosciute ai cittadini residenti ed alle imprese. Ritiene quindi che, in questa sede, sia necessario un passo in avanti di tipo culturale a tutela dell'interesse generale.

Per quanto riguarda le questioni delle società Ispra, Enea e Sogin Spa, ritiene senz'altro necessario superare tali fasi di commissariamento che sembrano peraltro piuttosto consequenziali alla diversa *mission* assegnata agli organismi in questione.

Esprime in conclusione viva soddisfazione per l'operato del Governo che, una volta compiuta la scelta per il nucleare, in un tempo ragionevole data la complessità e delicatezza della materia, ha ottenuto l'approvazione della legge n. 99 e presentato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'articolo 25. Ritiene infatti che il Governo abbia ampiamente dimostrato di avere intenzioni serie sul tema della politica energetica.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo anche a nome del collega Foti, relatore

per la Commissione Ambiente, preannuncia la presentazione di una proposta di parere, nella seduta prevista per la giornata di domani, in cui si terrà conto, pur nelle diverse sensibilità, delle questioni emerse durante il dibattito fin qui svolto. Per quanto riguarda la votazione della proposta di parere, ritiene che le Commissioni potranno essere in grado di

esprimersi nella giornata del prossimo martedì 9 febbraio.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuna altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 28

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

Atto n. 173.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 26 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XII e

XIII sono chiamate ad esprimere, entro il 31 gennaio prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato C. 889-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	29
Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione (<i>Deliberazione</i>)	30
Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti (<i>Deliberazione</i>)	31
ALLEGATO (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	33

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588 Tassone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> . C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 627, C. 3018 e C. 3020</i>)	31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato C. 889-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	32
AVVERTENZA	32

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 febbraio 2010 — Presidenza
del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.15.

**Disposizioni in materia di impedimento a comparire
in udienza.**

Emendamenti testo unificato C. 889-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Emendamenti C. 3084-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, deputata Bernini Bovicelli, impossibilitata a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 2 febbraio 2010 — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.40.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica della parte seconda della Costituzione. Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni contestuali, rispettivamente, di esperti della materia, delle rappresentanze delle organizzazioni sociali e d'impresa e dei rappresentanti delle regioni e degli altri enti territoriali. L'indagine conoscitiva si concluderà entro la fine del mese di marzo del 2010.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva formulata dal presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha valutato l'opportunità di svolgere l'indagine conoscitiva testé deliberata congiuntamente alla 1a Commissione del Senato, che, a sua volta, è stata autorizzata il 16 dicembre 2009 a svolgere un'indagine conoscitiva sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica.

Considerato che nella seduta della 1^a Commissione del Senato del 12 gennaio 2010 il Presidente della Commissione ha reso nota la valutazione dell'Ufficio di Presidenza in merito alla possibilità di svolgere l'indagine conoscitiva congiuntamente alla I Commissione della Camera, fa presente che si potrebbe richiedere al Presidente della Camera di promuovere le intese con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del regolamento, al fine di consentire che la I

Commissione della Camera e la 1a Commissione del Senato procedano congiuntamente.

La Commissione concorda.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.

(*Deliberazione*).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti. Nell'illustrare il programma dell'indagine conoscitiva (*vedi allegato*), fa presente che l'indagine si concluderà entro il 31 dicembre 2010.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia.

C. 588 Tassone.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio.

Donato BRUNO, *presidente*, rilevato che non vi sono richieste di intervento, ricorda che, secondo quanto convenuto nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la discussione di carattere generale si concluderà nella seduta di domani e che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 12 di dopodomani, giovedì 4 febbraio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini e C. 3020 Amici.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 627, C. 3018 e C. 3020*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge n. 627 Binetti e altri, recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di utilizzo di mezzi, anche aventi connotazione religiosa, atti a rendere irriconoscibile la persona », già assegnata alla II Commissione; n. 3018 Mantini e Tassone, recante « Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab* » e n. 3020 Amici e altri, recante « Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico e di uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale ». Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento a queste ultime, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica inoltre che, sui temi oggetto delle proposte di legge in discussione, è pervenuta alla Commissione una memoria scritta della signora Viviana D'Alò Bulic, responsabile della casa editrice At-Tariq con sede a Milano: la memoria è a disposizione dei deputati.

Rilevato infine che alle 15 riprenderanno le votazioni dell'Assemblea e che prima di allora deve riunirsi il Comitato permanente per i pareri per l'esame di emendamenti presentati all'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

Emendamenti testo unificato C. 889-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che l'emendamento 1.400 della Commissione, il relativo subemendamento 0.1.400.1 Palomba, l'emendamento 1.401 della Commissione e il relativo subemendamento 0.1.401.1 Palomba non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.
Atto n. 170.

ALLEGATO

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

L'indagine conoscitiva si propone le seguenti finalità:

analisi della posizione delle Autorità indipendenti nel sistema istituzionale, della loro ragion d'essere e del loro ruolo;

verifica degli elementi di omogeneità/disomogeneità del quadro normativo alla luce dei principi costituzionali;

ricognizione dei diversi modelli di Autorità (ad esempio, autorità di regolazione e autorità di garanzia);

esame del fondamento comunitario dell'istituzione di autorità nazionali o del conferimento di specifiche funzioni attribuite ad autorità già esistenti.

Sarà presa in esame, inoltre, la posizione delle Autorità indipendenti rispetto alla organizzazione dei poteri dello Stato e ai diversi livelli istituzionali, analizzando, in particolare:

il rapporto tra Autorità indipendenti e Governo;

il rapporto tra Autorità indipendenti e Parlamento;

il rapporto tra Autorità indipendenti e Regioni e altri enti territoriali, anche alla luce del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione;

il rapporto tra Autorità indipendenti che operino su materie limitrofe o in parte coincidenti;

il rapporto tra Autorità indipendenti e Unione europea.

Sul piano della struttura e delle funzioni delle Autorità, si ritiene opportuna un'indagine critica sul disomogeneo quadro della disciplina vigente e della sua applicazione, con particolare riguardo ad alcune questioni, comuni a tutte le Autorità:

modalità di nomina e requisiti dei componenti;

incompatibilità;

durata in carica dei componenti;

status dei componenti, garanzie di indipendenza nei confronti del Governo e responsabilità;

natura e limiti dei poteri normativi (rapporto tra fonti; eventuale assenza di precisi indirizzi legislativi);

natura e limiti dei poteri paragiurisdizionali (garanzie di imparzialità nei confronti dei cittadini), nonché rapporto con altre tutele offerte dall'ordinamento (amministrative e giurisdizionali);

impugnabilità delle decisioni dell'Autorità (bilanciamento tra garanzie ed efficacia);

profili organizzativi: risorse finanziarie, strutture, procedure e *status* del personale.

L'indagine prenderà in esame il diritto dell'Unione europea, ai fini di una verifica della natura e delle funzioni di soggetti « indipendenti » istituiti nell'ambito dell'Unione europea, con particolare riferimento:

alle esigenze alla base dell'istituzione di tali organismi (decentramento, esigenze

tecnico-scientifiche, supporto alla cooperazione tra Paesi membri, attività di esecuzione di programmi comunitari, altro);

alla connessione dell'istituzione con politiche riconducibili ai tre pilastri dell'Unione europea;

alla struttura, alle funzioni attribuite e al livello di discrezionalità esercitato;

al rapporto di tali soggetti con le Istituzioni dell'Unione europea;

al rapporto con autorità indipendenti degli Stati membri, in particolare dal punto di vista del contributo a reti settoriali con autorità nazionali, nonché al rapporto con istituzioni internazionali.

Saranno poi presi in considerazione, a scopo comparativo, i modelli assunti da altri Paesi (ad esempio Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, USA e Portogallo), con riferimento alla istituzione e alla disciplina delle Autorità indipendenti in relazione a:

ragion d'essere dell'istituzione delle diverse Autorità;

copertura costituzionale, esistenza di una normativa di carattere generale o, comunque, identificabilità di un modello omogeneo di riferimento;

collegamento con esigenze di regolazione dei mercati o di alleggerimento di strutture ministeriali;

struttura e poteri, in particolare di indirizzo, normativi e decisorii, di proposta e di informazione, di tutela e di sanzione, ispettivi, di controllo e di mediazione;

livelli di autonomia;

analisi del rapporto tra competenze delle Autorità indipendenti e competenze dell'Esecutivo;

analisi del rapporto tra Autorità indipendenti e Parlamento;

analisi del rapporto tra Autorità indipendenti e Magistratura;

garanzie di indipendenza e responsabilità;

analisi dell'eventuale ruolo di snodo, nei paesi UE, tra sistema europeo e sistema nazionale.

L'attività conoscitiva potrà comprendere l'acquisizione di dati documentali, lo svolgimento di missioni di studio e di audizioni. Saranno, in particolare, auditi i seguenti soggetti ed organismi:

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro dello sviluppo economico;

Ministro del lavoro e politiche sociali;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Ministro per le politiche europee;

Viceministro dello sviluppo economico con delega alle Comunicazioni;

Presidente del Consiglio di Stato;

Presidente della Corte di Cassazione;

Autorità garante per la concorrenza e il mercato;

Garante per la protezione dei dati personali;

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Banca d'Italia;

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

CONSOB – Commissione nazionale per le società e la borsa;

ISVAP – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

COVIP – Commissione di vigilanza sui Fondi pensione;

Garante europeo per la protezione dei dati e talune Agenzie dell'Unione europea;

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

ANCI, UPI, Lega delle autonomie locali;

Rappresentanti di imprese operanti nei settori d'intervento delle Autorità indipendenti;

Rappresentanti di associazioni dei consumatori;

Esperti della materia.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il 31 dicembre 2010.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889/A ed abb.	36
COMITATO DEI NOVE:	
D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084/A .	36
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Atto n. 185 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	36
SEDE REFERENTE:	
Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
AVVERTENZA	39

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2010.

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

C. 889/A ed abb.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.30 e dalle 13.40 alle 13.45.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 2 febbraio 2010.

D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

C. 3084/A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Atto n. 185.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva preliminarmente come lo schema di decreto legislativo in esame sia stato trasmesso con forte ritardo al Parlamento per l'espressione del parere. Poiché la delega scadrà il 4 febbraio prossimo, risulta evidente come le possibilità di esame e di approfondimento da parte della Commissione siano estremamente limitate. Preannuncia quindi che quanto accaduto sarà rappresentato al Presidente della Camera, affinché questi adotti le iniziative più opportune al fine di scongiurare che simili ritardi si ripetano in futuro.

Luigi VITALI (PdL), *relatore*, pur ritenendo necessario che gli schemi di decreto legislativo siano trasmessi alle Camere in tempo utile, osserva tuttavia che il provvedimento in esame non sembra presentare profili di particolare complessità.

Il provvedimento in esame consta di 11 articoli e reca l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari.

Esso è stato adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, commi 13 e 14, della cd. legge sicurezza (legge n. 94 del 2009). Ricordo, in particolare, che la predetta legge ha novellato la legge n. 575 del 1965 in tema di misure di prevenzione patrimoniali antimafia (in particolare gli articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies), prevedendo che se il sequestro ha ad oggetto aziende, la nomina dell'amministratore dei beni sequestrati e confiscati da parte del tribunale debba avvenire unicamente nell'ambito dei professionisti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari, sezione « esperti in gestione aziendale »;

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, pertanto, prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Albo degli amministratori giudiziari, articolato, coerentemente con la norma di delega, in due sezioni: « ordinaria » e « esperti in gestione aziendale ».

L'articolo 2 individua le attività oggetto della professione specificando che: in generale, gli iscritti nell'Albo provvedono alla custodia, conservazione e amministrazione dei beni sequestrati; gli iscritti nella se-

zione « esperti in gestione aziendale » provvedono alla gestione dei beni sequestrati o confiscati costituiti in azienda. Tale elencazione non ha comunque carattere esaustivo in quanto la disposizione consente ai soggetti iscritti all'Albo di svolgere ogni altra attività loro attribuita da leggi o regolamenti. Con riferimento a tale articolo ritiene opportuno chiarire se, come sembra dal tenore della disposizione, gli iscritti nella sezione « esperti in gestione aziendale » possano amministrare anche beni diversi da quelli costituiti in azienda;

L'articolo 3 disciplina i requisiti per l'iscrizione all'Albo prevedendo che coloro che già sono iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili possano iscriversi all'Albo degli amministratori giudiziari purché: risultino iscritti in tali albi da almeno 5 anni ed abbiano concretamente svolto l'attività professionale; risultino iscritti in tali albi da almeno 3 anni; abbiano concretamente svolto l'attività professionale ed abbiano frequentato con profitto corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione aziendale o di crisi aziendali. In particolare, fermi questi requisiti, per l'iscrizione nella sezione speciale degli esperti in gestione aziendale occorre che l'attività professionale svolta sia riferibile alla gestione di aziende o di crisi aziendali. Il medesimo articolo 3 demanda ad un regolamento ministeriale la disciplina delle modalità di certificazione dei requisiti di idoneità professionale di cui alle precedenti disposizioni.

L'articolo 4 subordina l'iscrizione al possesso di una serie di requisiti di onorabilità del professionista. Sottolinea, in particolare, come al comma 1, lettera d), andrebbe precisato che non possono essere iscritti all'Albo coloro che « hanno riportato sanzioni disciplinari ».

Gli articoli 5 e 6 attengono alle funzioni di vigilanza, attribuite al Ministero della giustizia. In particolare, in base all'articolo 5, se il Ministero accerta la carenza o il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, dà 6 mesi di tempo all'interessato per regolarizzare la propria posizione, ove

possibile, procedendo altrimenti alla cancellazione dall'albo. Procede direttamente alla cancellazione se vengono meno i requisiti di onorabilità.

L'articolo 6 dispone che l'autorità giudiziaria, ma anche le amministrazioni pubbliche e gli ordini professionali collaborino alle funzioni di vigilanza del ministero comunicandogli tutti i provvedimenti adottati a carico degli iscritti all'albo, per eventuali inadempienze ai doveri nello svolgimento delle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati. In relazione alle informazioni raccolte, il ministero può non solo procedere alla cancellazione dall'albo, ma anche alla sospensione del soggetto dall'esercizio dell'attività per massimo un anno o, in caso di pendenza di un procedimento penale per i reati sopra indicati, sino all'esito del procedimento.

L'articolo 7 reca una norma transitoria per procedere alla prima formazione dell'Albo degli amministratori giudiziari (nel termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo). Rileva quindi che al comma 4 appare opportuno precisare che i termini che vengono ridotti a tre anni sono i termini quinquennali, previsti dal comma 2, lettere a) e b) e dal comma 3, lettere a) e b), riferiti all'iscrizione all'Albo o all'esercizio della professione.

L'articolo 8 demanda ad un regolamento – da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo – l'individuazione delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari, delineando alcuni principi direttivi.

L'articolo 9 prevede che ogni iscritto all'Albo debba versare un contributo annuo per la tenuta dell'Albo. L'importo del contributo è determinato con decreto ministeriale giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 10 demanda ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di dare attuazione al decreto legislativo con particolare riferimento alle modalità di iscrizione, sospensione e cancel-

lazione dall'Albo e alle modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero.

L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva di presentare una proposta di parere nel corso della prossima seduta.

Marilena SAMPERI (PD) ricorda che la delega legislativa risale al mese di luglio del 2009 e che quindi il Governo ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per redigere lo schema di decreto legislativo e per trasmetterlo in tempo utile alle Camere. Il fatto che invece il provvedimento sia stato trasmesso soltanto lo scorso 28 gennaio, costituisce una ulteriore dimostrazione del disprezzo di questo Governo nei confronti dell'istituzione parlamentare. Auspica quindi che la Presidente Bongiorno possa rappresentare al Presidente della Camera la vibrata protesta di questa Commissione.

Giulia BONGIORNO (Pdl), *presidente*, sottolinea come il dibattito parlamentare sia fondamentale e ineludibile e come lo stesso non possa in alcun modo essere ingiustificatamente compresso e mortificato. Ribadisce quindi la sua intenzione di rappresentare al Presidente della Camera quanto accaduto.

Donatella FERRANTI (PD) condivide pienamente l'intervento dell'onorevole Samperi. Pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, preannuncia che il gruppo del Partito democratico non parteciperà ai lavori della Commissione relativi al provvedimento in esame poiché, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene che tale esame sia sostanzialmente inutile.

Manlio CONTENUTO (Pdl) condivide le perplessità del relatore su taluni aspetti del provvedimento, con particolare riferimento alle attività che potranno svolgere gli iscritti alla sezione «esperti in gestione aziendale». Esprime inoltre perplessità sui criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere agli am-

ministratori giudiziari, nonché sulla sufficienza ed adeguatezza dei requisiti di onorabilità richiesti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che nella prossima seduta la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Riconoscimento figli naturali.
C. 2519 Mussolini.*

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Sulla programmazione dei lavori
della Commissione.*

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emendamenti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	40
Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	42

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	44
ALLEGATO (<i>Testo base adottato</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
ERRATA CORRIGE	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

Emendamenti C. 3084-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, nel rilevare che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti, fa presente che l'emendamento Zeller 1.2 appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente, in quanto proroga dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2011 i giudici onorari, i vice procuratori onorari e i giudici di pace nell'esercizio delle loro funzioni. Giudica, inoltre necessario un chiarimento in ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 1.300 del Governo, che reca una interpretazione autentica dell'articolo 50, secondo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, volta a stabilire che per gli esperti del tribunale dei minorenni, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni, non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma. Al riguardo, nell'osservare che ai sensi del citato secondo comma, gli esperti sono nominati per un triennio e possono essere confermati, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta. Per quanto attiene all'emendamento Ferranti 4.100, il quale dispone che il regolamento di cui al comma 10 dell'articolo 4 debba prevedere la trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della giustizia anche a ciascuno dei capi degli uffici giudiziari interessati, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità che a tale trasmissione si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come previsto dalla clausola di invarianza recata dal comma 10 dell'articolo 4. Ritiene, altresì, necessario un chiarimento sulle possibili implicazioni finanziarie dell'emendamento Ferranti 4-bis.101, il quale prevede che il Ministro della giustizia presenti alle Commissioni parlamentari un piano per la riorganiz-

zazione del personale degli uffici giudiziari volto anche a prevedere, tra le altre cose, nuove assunzioni per almeno 3.000 unità e la stabilizzazione di personale comandato, nonché dell'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, il quale prevede, tra le altre cose, una modifica, in senso limitativo, della fattispecie di danno erariale perseguibile innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il viceministro Giuseppe VEGAS, rileva che, in merito all'emendamento Zeller 1.2, il relatore osserva che la proroga al 31 dicembre 2011, rispetto all'attuale limite temporale del 31 dicembre 2010, previsto dall'articolo 1, comma 2, appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato non previsti a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che la disposizione non presenta effetti dal punto di vista finanziario, tenuto conto che in mancanza della proroga sarebbe, comunque, possibile procedere a legislazione vigente alla sostituzione degli attuali incaricati, alla scadenza del relativo mandato, con altri soggetti di nuova nomina. Sottolinea che, conseguentemente, le relative norme di copertura finanziaria, contenute nell'articolo 48 della legge n. 347 del 1991 per i giudici di pace e nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, sono a regime.

Con riferimento all'emendamento 1.300 del Governo, fa presente che la disposizione è volta a fornire l'interpretazione autentica dell'articolo 50, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1942 nel senso che per i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità della loro conferma. Al riguardo, fa presente che l'articolo 50 prevede che il tribunale per i minorenni sia composto, tra gli altri, da due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti richiesti dalla legge, i quali sono nominati «per un triennio e

possono essere confermati». Osserva, pertanto, che già a legislazione vigente, non sembrerebbero sussistere limitazioni temporali in ordine alla possibilità di riconferma degli esperti già nominati, nel presupposto che siano, comunque, in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Alla luce di tali premesse, ritiene che la proposta sia priva di effetti finanziari.

Rileva inoltre che, in merito all'emendamento Ferranti 4.100, il relatore chiede una conferma in ordine alla possibilità che agli adempimenti aggiuntivi previsti dall'emendamento si possa provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'apposita clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 10, comma 4, del testo. Al riguardo, osserva che le nuove incombenze dovranno essere, comunque, svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e che, se necessario, maggiori elementi informativi potranno essere acquisiti presso il Ministero della giustizia.

Nel concordare con il relatore circa l'onerosità dell'emendamento Ferranti 4-bis.101, privo della relativa copertura finanziaria, esprime una valutazione contraria sull'articolo aggiuntivo Paolo Russo 4-bis.01, che prevede un'ipotesi di sospensione del processo contabile in base a un mero avvio del procedimento di recupero delle somme dovute a titolo di risarcimento. In proposito, osserva che, per effetto dell'articolo aggiuntivo si determinerebbe, un'ingiustificata sospensione dei processi, con conseguente possibile ritardo nei recuperi dei risarcimenti, senza alcuna garanzia di un effettivo pagamento da parte dei convenuti.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 3084-A, di conversione del

decreto-legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4-bis.101 e sull'articolo aggiuntivo 4-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica.

Nuovo testo C. 2722.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nel corso della precedente seduta, concorda con quanto osservato con riferimento agli effetti finanziari del provvedimento in esame, osservando che la clausola di neutralità finanziaria, prevista dall'articolo 4, non appare sufficiente ad assicurare che gli oneri deri-

vanti dallo svolgimento di tutte le attività facenti capo agli enti gestori e ai comuni possano essere fronteggiate nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Circa la portata applicativa del regime di « esenzione concessoria » riferito all'istituzione dei campi di ormeggio, ritiene che tale regime mal si concili con la predetta clausola di salvaguardia finanziaria. Osserva, infatti, che la prevista facoltà per gli enti gestori delle aree marine protette di istituire, in regime di esenzione concessoria, campi di ormeggio attrezzati potrebbe comportare minori entrate per i bilanci dei comuni.

Infine, con riferimento alla richiesta di chiarimenti sulla esecuzione delle necessarie misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto, nonché sulla predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto Idrografico della Marina Militare, fa presente che i suddetti compiti rientrano pienamente fra quelli istituzionali del Corpo e dell'Istituto citati.

Giuseppe Francesco Maria MARI-
NELLO (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, recante istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la facoltà per gli enti gestori delle aree marine di istituire campi di ormeggio attrezzati in regime di esenzione concessoria potrebbe determinare minori entrate per i bilanci dei comuni;

l'esecuzione di misure di sicurezza da parte delle Capitanerie di porto e la predisposizione di mappe dei fondali da parte dell'Istituto idrografico della Marina, rientrano pienamente fra i compiti istituzionali dei predetti organismi;

la clausola di invarianza di cui al comma 1 dell'articolo 4 deve essere integrata, al fine di garantirne l'effettività, con l'indicazione che le amministrazioni pubbliche interessate e gli enti gestori provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: « in regime di esenzione concessoria, »;

conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche e gli enti gestori interessati provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che, in data 1° dicembre 2009, è stata assegnata alla Commissione bilancio, in sede referente, la proposta di legge n. 2932, d'iniziativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, recante « Disposizioni e misure per lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione dei territori di montagna », che verte su materia identica e il cui esame sarà pertanto abbinato a quello dei progetti di legge C. 41, C. 320, C. 321, C. 605, C. 2007 e C. 2115.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, avverte che il Comitato ristretto, costituito per l'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in favore di montagna, al termine di un approfondito lavoro, ha elaborato un testo unificato delle proposte C. 41, 320, 321, 605, 2007 e 2115. Propone, pertanto, alla Commissione di adottare questo testo quale testo base per il seguito dell'esame del provvedimento.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame delle proposte di legge il testo unificato elaborato nell'ambito del Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia che il testo base testé adottato dalla Commissione rappresenta l'esito di un complesso lavoro di coordinamento e di sintesi delle diverse proposte di legge presentate, svolto nell'ambito del Comitato ristretto. Ritiene pertanto che, a seguito del voto odierno della Commissione, le risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente utilizzate con finalità di copertura dall'articolo 3 del testo base debbano a tutti gli effetti considerarsi prenotate. In proposito, osserva come, in via generale, sia buona norma che la definizione di ogni progetto di legge avvenga sempre sulla base di una stima plausibile delle risorse finanziarie a disposizione. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di confermare tale effetto del voto odierno della Commissione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma che, avendo la Commissione adottato come testo base il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che prevede l'utilizzo di risorse dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del fondo speciale di parte corrente, tali risorse devono ritenersi prenotate fino all'eventuale approvazione di un emendamento che modifichi tale previsione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sempre alla luce del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, cui hanno attivamente preso parte tutti i gruppi, propone, e la Commissione decide di fissare, il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di giovedì 4 febbraio 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. —

Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.55

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Atto n. 175.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

Atto n. 178.

(Rinvio dell'esame).

Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari.

Atto n. 179.

(Rinvio dell'esame).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che, in considerazione dei margini temporali estremamente ristretti dedicati ai lavori delle Commissioni, i provvedimenti in oggetto non potranno essere esaminati nella seduta odierna.

La seduta termina alle 15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 274 del 26 gennaio 2010, a pagina 44, prima colonna, quarantatreesima riga, le parole: « articolo 2 » sono sostituite dalle seguenti « articolo 1 ».

ALLEGATO

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini,
C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri.

TESTO BASE ADOTTATO**ART. 1.***(Finalità).*

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

ART. 2.*(Comuni montani).*

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le

regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 500 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere a) e b) sono elevate a 600 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 2 e 3, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

ART. 3.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. Alla individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da acquisire entro i successivi quindici giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finan-

ziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

f) politiche di forestazione.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: «7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere di competenza statale a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. Per la procedura autorizzatoria di cui al periodo precedente si applicano, in quanto compatibili ed indipendentemente dal limite di importo ivi indicato, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 5.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale ».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolta in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi »;

b) il comma 3 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso »;

c) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo usufruendo di professionisti abilitati allo svolgimento dell'attività richiesta, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti imposti dalle delibere assunte dal Consiglio nazionale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4;

1-ter. Al CNSAS, in quanto associazione costituita al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro, si applicano le disposizioni in materia di associazioni di promozione sociale di cui legge 7 dicembre 2000, n. 383 ».

d) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico possono stipulare apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'ENAC le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative *Search and rescue* (SAR) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano e in genere negli ambienti ostili e impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 5-ter è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione paritetica ENAC-CNSAS ».

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379.

3. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

ART. 7.

(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori mon-

tani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

ART. 9.

(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagne e idonee a ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei

rifugi di montagna nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

ART. 10.

(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

ART. 11.

(Appalti pubblici per agricoltori di montagna).

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agri-

cole ubicate nei comuni montani, in deroga alle disposizioni di legge vigenti, possono assumere in appalto da enti pubblici o da privati, impiegando il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, per importi non superiori a 75.000 euro per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali sulla base del tasso di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

ART. 12.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (*Esame e rinvio*) 52

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 59

ALLEGATO 62

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, osserva preliminarmente come sia in corso, già da alcuni anni, un ampio dibattito, vertente sulla dimensione patologica assunta dal fenomeno dell'emigrazione dei laureati, soprattutto più giovani e più competenti, i quali lasciano il nostro Paese per andare a lavorare all'estero.

Evidenzia, in particolare, come il totale dei laureati italiani che lavorano all'estero

sia di gran lunga maggiore del totale dei laureati stranieri che lavorano in Italia, mentre altri Paesi, segnatamente il Regno Unito, la Germania e la Francia, riescono ad attrarre dall'estero molti più laureati di quelli che si allontanano dal loro territorio.

Sottolinea, inoltre, come la necessità di utilizzare al meglio tutti i talenti italiani e di potenziare il capitale umano del Paese sia particolarmente avvertita nell'attuale contesto di crisi economica e risulti condivisa da tutti gli schieramenti politici, come dimostrato dal fatto che la proposta di legge in esame è stata sottoscritta da deputati appartenenti ai due maggiori gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione.

Ricorda quindi che il provvedimento si iscrive nell'ambito di un più ampio progetto, denominato « Controesodo », mediante il quale il Partito Democratico intende avanzare proposte in favore di quanti sarebbero disponibili a rientrare in Italia, a patto di vedere valorizzate la professionalità e le competenze acquisite, segnalando, altresì, come il testo all'esame

della Commissione sia stato predisposto all'esito di un'ampia consultazione cui hanno partecipato anche le categorie interessate.

In tale contesto l'intervento legislativo intenda introdurre nell'ordinamento nazionale strumenti, segnatamente attraverso il meccanismo tributario del credito d'imposta, volti a sostenere ed incentivare i cittadini italiani e comunitari nati a partire dal 1969 a rientrare ovvero a trasferirsi in Italia per ragioni lavorative ed imprenditoriali, prevedendo un livello particolarmente intenso di agevolazione per coloro che intendano trasferirsi nelle regioni meridionali nonché in favore delle donne.

Illustra quindi il contenuto della proposta di legge, che si compone di 16 articoli.

L'articolo 1, comma 1, indica le finalità dell'intervento legislativo, che è volto ad incentivare, attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, il rientro in Italia di cittadini comunitari che hanno maturato esperienze lavorative all'estero.

Il beneficio, subordinato al possesso di specifici requisiti, è costituito da un credito d'imposta, e si applica nei confronti dei lavoratori che rientrano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa, nonché ai datori di lavoro – siano essi lavoratori autonomi, imprese individuali o società – i quali si impegnano ad assumere i cittadini comunitari che lavorano all'estero e ad impiegargli in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Il comma 2 prevede inoltre l'introduzione di alcune semplificazioni di natura procedurale e burocratica al fine di agevolare il rientro dei lavoratori.

Il comma 3 stabilisce che il beneficio spetta per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento e la fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 20 gennaio 2009.

L'articolo 2 disciplina le modalità di fruizione del beneficio fiscale, il quale è concesso, ai sensi del comma 1, previa presentazione di apposita domanda, nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 4. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24. La disposizione precisa inoltre che il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.

Ai sensi del comma 2 il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 3 individua i requisiti che devono essere posseduti dai lavoratori per il diritto alla concessione del credito d'imposta indicato all'articolo 2.

In primo luogo, per tutti i soggetti, è necessario che siano nati dopo il 1° gennaio 1969 in uno degli Stati membri dell'Unione europea e che siano cittadini comunitari dalla nascita e che siano stati residenti in Italia in via continuativa per almeno 24 mesi.

In secondo luogo, i cittadini in possesso dei predetti requisiti possono presentare la richiesta qualora si verifichino le seguenti condizioni:

1) sono residenti all'estero, in via continuativa da più di 24 mesi, e vengono assunti in Italia ovvero decidono di esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia ed a tal fine si impegnano a trasferire la residenza e il domicilio in Italia entro tre mesi dall'avvio dell'attività;

2) sono residenti nel Paese di origine, hanno avuto un contratto di lavoro dipendente ovvero hanno svolto un'attività di studio, per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, in uno Stato estero di-

verso da quello di origine e dall'Italia e vengono assunti in Italia ovvero si impegnano ad esercitare un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia ed a tal fine si impegnano altresì a trasferire il domicilio, confermando la residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

L'articolo 4 stabilisce la misura del credito d'imposta, distinguendo tra i lavoratori che rientrano in Italia per avviare attività di lavoro autonomo o d'impresa e quelli che vengono assunti come lavoratori dipendenti.

Ai sensi del comma 1, alle persone fisiche che decidono di esercitare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in Italia spetta un credito d'imposta formato da due componenti:

a) una componente fissa, fissata nella misura annua di 25.000 euro per un periodo di tre anni; l'ammontare del beneficio è elevato a 50.000 euro annui se i lavoratori investono in una struttura produttiva ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

b) una componente variabile, rapportata all'ammontare delle spese di investimento in beni materiali e immateriali effettuate nel medesimo triennio cui è riferita la componente fissa indicata nella lettera a).

La misura della componente variabile, fissata al 40 per cento delle predette spese di investimento, è elevata al 60 per cento se il beneficiario è un'imprenditrice o lavoratrice autonoma, ovvero se l'investimento è effettuato nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise, ed è elevata all'80 per cento se, contestualmente, il beneficiario è una donna che investe in tali regioni.

Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta in favore dei lavoratori dipendenti assunti in Italia è pari a 25.000 euro annui per un triennio e che tale misura è elevata a 50.000 euro annui per il triennio

se i soggetti sono destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

In base al comma 3 il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.

L'articolo 5 stabilisce, al comma 1, che il credito d'imposta spetta alle imprese e ai titolari di reddito professionale che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti assumendo lavoratori che rientrano dall'estero in strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

L'ambito soggettivo interessa tutti i datori di lavoro, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che destinano i nuovi lavoratori in strutture situate nelle regioni italiane sopra indicate. Sono esclusi dall'ambito soggettivo lo Stato e le altre amministrazioni pubbliche. Il diritto al credito d'imposta è subordinato all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore in possesso dei requisiti indicati all'articolo 6.

Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta non è cumulabile con altri benefici fiscali concessi in relazione al medesimo lavoratore assunto. Il beneficio, inoltre, è riconosciuto nel rispetto dei limiti degli aiuti di minima entità stabiliti dalla normativa europea (cosiddetti *de minimis*) e pertanto non è soggetto all'obbligo di notifica e all'autorizzazione comunitaria.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti che i lavoratori assunti debbono possedere affinché il datore di lavoro possa usufruire del credito d'imposta.

In particolare, ai sensi del comma 1, hanno diritto all'agevolazione fiscale i datori di lavoro che assumono lavoratori nati, dopo il 1° gennaio 1969, in uno dei Paesi dell'Unione europea e che risultino:

1) residenti all'estero in via continuativa da più di 24 mesi, che abbiano risieduto continuamente in Italia per almeno 24 mesi e che si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, la residenza e il domicilio in

una delle seguenti regioni: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

2) residenti nel loro Paese di origine, che abbiano risieduto continuamente per almeno 24 mesi in Italia, che hanno avuto continuamente un contratto di lavoro dipendente fuori dal Paese di origine e dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più e che si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, il proprio domicilio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise;

3) residenti fuori dal loro Paese di origine, che abbiano svolto continuativamente un'attività di studio fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più e che si impegnano a trasferire, entro tre mesi dalla data di assunzione, il proprio domicilio nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise.

Il comma 2 equipara, ai fini della concessione del credito d'imposta, i soci lavoratori delle società cooperative ai lavoratori dipendenti.

L'articolo 7, al comma 1, specifica che il beneficio spetta in misura pari a 500 euro mensili per un periodo di tre anni per ciascun lavoratore assunto solo se l'assunzione determina un reale incremento del numero dei dipendenti in essere. A tal fine, con cadenza mensile, il datore di lavoro deve verificare che il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in essere è superiore a quello medio rilevato con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta.

In caso di assunzione di lavoratori con contratto a tempo parziale, la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata in misura proporzionale alle ore lavorate.

Il comma 2 subordina l'agevolazione all'indicazione – nella dichiarazione dei redditi – dei dati e degli elementi richiesti per il diritto al beneficio, tra i quali il codice fiscale del lavoratore e l'ammontare

del credito d'imposta, precisando inoltre che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, mediante deduzione dai pagamenti di tributi e contributi da versare mediante il modello F24, a decorrere dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza.

La disposizione indica altresì che il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi.

Il comma 3 disciplina la determinazione dell'incremento occupazionale in presenza di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, disponendo, con finalità antielusive, che nelle suddette ipotesi rileva il decremento occupazionale registrato nelle società collegate, controllante nonché in quelle che fanno capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'articolo 8 subordina il diritto al credito d'imposta alla presenza delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali, con riferimento a tutti i lavoratori dipendenti ivi inclusi quelli per i quali non spetta il beneficio in commento;

b) rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;

c) assenza, nel periodo d'imposta precedente quello di concessione del primo credito d'imposta, di riduzioni del personale, diverse da quelle dovute a motivi di pensionamento;

d) non siano stati ottenuti e utilizzati altri incentivi concernenti i medesimi lavoratori assunti.

L'articolo 9 precisa, al comma 1, che le pratiche burocratiche necessarie saranno curate dai Consolati italiani all'estero, anche d'intesa con la Società Italia lavoro S.p.A., garantendo inoltre che alle persone rientranti in Italia sia rilasciata, in quanto applicabile, l'attestazione delle competenze

professionali e dei titoli di studio eventualmente acquisiti all'estero, ai sensi della decisione 2241/2004/CE.

Ai sensi del comma 2, il Ministro degli Affari esteri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e politiche sociali e dell'economia e finanze, definisce funzioni e ruoli relativi all'attuazione del comma 1.

L'articolo 10 prevede che il Ministero degli Affari esteri curi, avvalendosi anche della rete diplomatico-consolare all'estero, e di concerto con il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, l'organizzazione di corsi gratuiti di lingua italiana a favore dei lavoratori rientranti in Italia e dei loro familiari conviventi che ne facciano espressamente richiesta.

L'articolo 11, comma 1, riconosce, ai cittadini comunitari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i medesimi diritti assistenziali e previdenziali previsti, al momento del rientro in Italia, dall'ordinamento del Paese estero di provenienza.

Il comma 2 riconosce, agli stessi soggetti indicati in precedenza, il diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di previdenza estere con quelli della previdenza nazionale. La totalizzazione viene effettuata dagli istituti di previdenza, pubblici e privati, ai quali i cittadini comunitari hanno l'obbligo di iscriversi dopo il rientro in Italia.

Il comma 3 prevede che l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla stipula di appositi accordi tra il Governo italiano e i Governi dei Paesi esteri interessati e che, in conformità a quanto disposto da tali accordi, gli istituti di previdenza provvedono ad adottare specifiche norme regolamentari ai fini dell'attuazione di tali disposizioni.

L'articolo 12 disciplina le modalità di richiesta, da parte degli interessati del credito d'imposta, nonché le modalità di concessione del beneficio ai lavoratori ed ai datori di lavoro da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 1 stabilisce che i potenziali beneficiari devono presentare, in via telematica, una richiesta al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate di Pescara. La

domanda deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi e i dati individuati dal provvedimento in esame nonché dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare ai sensi del successivo comma 10.

Per ciascuna domanda ricevuta, l'Agenzia delle entrate rilascia, ai sensi del comma 2, una certificazione della data e del protocollo di presentazione. L'esame e l'accoglimento delle domande avviene in base all'ordine cronologico di presentazione e alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziare. Pertanto, saranno esaminate per prime le domande non accolte l'anno precedente per assenza di fondi.

Secondo il comma 3, qualora le richieste presentate dai contribuenti non possono essere accolte per mancanza di uno degli elementi da indicare, ovvero per mancanza di risorse, l'Agenzia delle entrate deve comunicare, in via telematica entro trenta giorni, il diniego al soggetto interessato. Trascorso inutilmente tale termine, opera l'istituto del silenzio assenso e il credito d'imposta si intende concesso.

Ai sensi del comma 4, i lavoratori che intendono iniziare una nuova attività in Italia devono, per fruire del credito d'imposta, presentare la richiesta prima di iniziare tale nuova attività.

In base al comma 5 i lavoratori che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda devono, a pena di decadenza anche del credito d'imposta già fruito, inviare nel mese di gennaio di ciascuno dei due anni successivi a quello di accoglimento una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive richieste.

I lavoratori cui la domanda non è stata accolta per mancanza di fondi possono, ai sensi del comma 6, ripresentare la richiesta l'anno successivo; in tal caso la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta.

Il comma 7 ribadisce, con riferimento al credito d'imposta in favore dei datori di lavoro, quanto disposto, con riferimento a tutti i potenziali beneficiari, nel comma 1. In particolare, si dispone che i datori di lavoro presentano la domanda in via te-

lematica al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui hanno stipulato il contratto di assunzione indicato nell'articolo 6.

In caso di successive e ulteriori assunzioni di lavoratori dipendenti, il datore di lavoro può presentare nuove domande di concessione del credito d'imposta.

Il comma 8 dispone l'obbligo, a carico dei datori di lavoro che hanno ricevuto l'accoglimento della domanda, di presentare una comunicazione attestante la permanenza delle caratteristiche soggettive richieste ai sensi dell'articolo 6. In particolare, devono essere presentate, pena la decadenza dal beneficio anche se già fruito, due comunicazioni nei mesi di gennaio dei due anni successivi a quello dell'accoglimento del credito d'imposta.

La comunicazione deve evidenziare anche l'eventuale minore credito spettante, rispetto a quello concesso, nell'anno precedente ovvero in quello in corso, al fine di disciplinare l'ipotesi in cui, nel corso dell'anno, il numero dei dipendenti venga ridotto e, pertanto, il datore di lavoro non abbia più diritto al beneficio autorizzato preventivamente.

La stessa comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota annua del beneficio già prenotato, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata mentre il mancato invio della stessa comporta la cessazione del diritto al credito d'imposta a decorrere dal periodo d'imposta di riferimento nonché di quello già maturato e non utilizzato.

I datori di lavoro la cui domanda non è stata accolta per mancanza di fondi possono, ai sensi del comma 9, ripresentare la richiesta l'anno successivo; in tal caso la loro domanda ha priorità su quelle presentate per la prima volta. La richiesta contenuta nella domanda ripresentata può interessare un importo del credito d'imposta non superiore a quello indicato nella domanda originaria.

Il comma 10 rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente

provvedimento, la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati e degli elementi stabiliti ai sensi del provvedimento in esame.

Ai sensi del comma 11 l'Agenzia delle entrate deve pubblicare su internet, con cadenza mensile, l'elenco delle domande ricevute e di quelle accolte indicando i nominativi e l'importo del beneficio concesso. Inoltre, dovrà rendere note le risorse finanziarie residue e quelle rese disponibili a seguito di revoche, rinunce o decadenze. Inoltre, l'Agenzia delle entrate deve indicare con tempestività sul sito internet la data a decorrere dalla quale sono esaurite le risorse finanziarie necessarie per la concessione del beneficio fiscale.

L'articolo 13 stabilisce, al comma 1, che il lavoratore decade dal diritto a fruire dal credito d'imposta qualora:

a) trasferisca, entro 5 anni dalla prima fruizione del credito d'imposta, la residenza o il domicilio fuori dall'Italia;

b) vengano ceduti, entro 5 anni, i beni acquistati che hanno determinato l'ammontare del credito d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

In base al comma 2 le cause indicate nel comma 1 determinano la decadenza dal beneficio anche rispetto ai periodi già maturati e, pertanto, comportano il recupero del credito d'imposta già utilizzato, con l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Il comma 3 disciplina le ipotesi in cui i lavoratori, le attività ovvero i beni oggetto di investimento inizialmente localizzati in una delle regioni maggiormente agevolate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo o Molise), siano trasferiti al di fuori delle citate aree entro 5 anni dalla prima fruizione dell'agevolazione fiscale. In tal caso, si dispone che la misura del credito d'imposta deve essere rideterminata secondo un nuovo valore assoluto o percentuale.

Ai sensi del comma 4 la rideterminazione della misura del beneficio di cui al comma 3 opera a decorrere dalla data in cui si verifica il trasferimento ivi indicato.

Il comma 5 dispone che il datore di lavoro decade dal beneficio qualora:

a) il numero dei dipendenti, su base annuale, impiegati nelle regioni agevolate, risulti inferiore alla media degli stessi occupati nel periodo precedente a quello di concessione del primo credito d'imposta; ai fini del predetto calcolo, si considerano anche i lavoratori a tempo determinato e quelli con contratto di formazione lavoro ed i lavoratori in *part-time* sono computati in proporzione alle ore di lavoro prestate;

b) siano state definitivamente accertate violazioni non formali alla normativa vigente in materia fiscale e contributiva, di salute, di sicurezza dei lavoratori commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e per le quali sono irrogate sanzioni di ammontare non inferiore a 5.000 euro; la decadenza opera anche qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970;

c) siano stati concessi altri incentivi per l'assunzione dei medesimi lavoratori.

In base al comma 6 la data di accertamento delle condizioni indicate nel comma 5 determina la decorrenza del termine per il recupero del beneficio fruito dal datore di lavoro e l'applicazione delle relative sanzioni.

In particolare, il comma 7 stabilisce che la decadenza produce effetti, per l'ipotesi indicata nella lettera a) del comma 5, a decorrere dall'anno successivo a quello di rilevazione della ivi indicata divergenza, mentre per le ipotesi indicate nelle lettere b) e c) del comma 5, l'effetto è retroattivo, e pertanto determina il recupero del credito d'imposta già utilizzato con l'applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

L'articolo 14 prevede, al comma 1, che dalla concessione dei crediti d'imposta per i lavoratori non derivino oneri per il bilancio dello Stato.

Tale neutralità finanziaria è esplicitamente disposta in analogia con quanto previsto per il beneficio disposto in passato dall'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, con il quale è stata introdotta una misura agevolativa diretta a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che operano all'estero. Alla predetta disposizione non erano, infatti, stati ascritti effetti onerosi dalla relazione tecnica che la accompagnava, in considerazione del fatto che i redditi derivanti dai lavoratori in questione non sarebbero stati precedentemente ad soggetti alcuna imposizione in Italia e che pertanto l'incentivo fiscale non produrrebbe effetti sostanziali rispetto al gettito annuale tendenziale.

Il comma 2 dispone un limite massimo di spesa relativamente agli incentivi fiscali per i datori di lavoro, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni a decorrere dal 2010.

Il comma 3 definisce un limite massimo di spesa in relazione alle disposizioni riguardanti le agevolazioni e la tutela dei diritti acquisiti per i lavoratori che rientrano in Italia, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro, in via permanente, a decorrere dall'anno 2010.

L'articolo 15 dispone, al comma 1, a decorrere dall'anno 2010, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo di rotazione per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta di legge in esame, alimentato dal gettito reale delle imposte dirette dei soggetti di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, ossia, rispettivamente, le persone fisiche e le imprese ed i titolari di reddito professionale che presentano i requisiti per beneficiare degli incentivi fiscali previsti dalla proposta di legge.

Il comma 2 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle entrate, adotti, con proprio decreto, un regolamento recante le modalità di funzionamento del predetto Fondo di rotazione.

L'articolo 16 concede alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la

facoltà di contribuire alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del beneficio.

In particolare, il comma 1, primo periodo, riconosce alle regioni e alle province autonome la facoltà di contribuire alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle legge, in conformità a quanto disposto dal comma 2. Il secondo periodo del comma stabilisce che, in caso di cofinanziamento, i limiti di spesa stabiliti dall'articolo 14 sono aumentati in misura proporzionale alle maggiori risorse attivate.

Inoltre il comma 2, al quale il comma 1 rinvia, prevede, al primo periodo, la possibilità per le regioni e le province autonome di limitare la concessione dei crediti d'imposta ai cittadini nati nei rispettivi territori e che ivi decidono di ritornare.

Il secondo periodo del comma 2 stabilisce che i crediti d'imposta stabiliti con leggi regionali o delle province autonome concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP e che il credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione della quota di indeducibilità fiscale degli interessi passivi.

Ai sensi del comma 3, con regolamento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà definito lo schema tipo di una convenzione tra l'Agenzia delle entrate e le singole regioni e province autonome per la presentazione delle domande da parte dei potenziali beneficiari e la concessione del credito d'imposta di cui al comma 2.

Propone infine di svolgere un ciclo di audizioni, al fine di approfondire le tematiche affrontate dal provvedimento e di definire un intervento normativo che risulti il più possibile efficace.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, osserva che la proposta del relatore di procedere ad una serie di audizioni potrà essere valutata, nel dettaglio, dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, già convocato per la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese.

C. 3033 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3033, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di un Preambolo e di 9 articoli, esso mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa, ed è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità.

L'articolo 1 reca, al primo paragrafo, l'impegno delle Parti a promuovere la

realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea – rilevante soprattutto per il traffico passeggeri – entro il 2013.

Al secondo ed al terzo paragrafo le Parti si impegnano altresì, in base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, ad attuare misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee.

In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il monitoraggio di tutte le fasi del progetto e della costruzione sarà curato dal Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà sua volta di un gruppo di lavoro misto *ad hoc*, insediato nell'ambito del già costituito gruppo « Infrastruttura e monitoraggio ».

L'articolo 4 prevede, al primo ed al secondo paragrafo, la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni, che saranno trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi, definiranno altresì le attività di gestione e pianificazione del servizio ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa infrastruttura, le modalità di fornitura di energia elettrica, le certificazioni di sicurezza, anche in questo caso mediante il massimo possibile di sinergia tra i due gestori dell'infrastruttura.

Per quanto concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, il terzo ed il quarto paragrafo stabiliscono che i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto di cui all'articolo 3 in merito alla quantificazione economica

delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori.

L'articolo 5 prevede, con riferimento al finanziamento dell'opera, che esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. A tale riguardo si prevede che i due Governi informino il Comitato direttivo di cui all'articolo 3 su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.

L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, incluse quelle eventualmente insorte tra i due gestori dell'infrastruttura, che verranno tutte sottoposte al Comitato direttivo di cui all'articolo 3. In difetto d'intesa in seno al Comitato direttivo, su richiesta di una delle Parti, la controversia verrà deferita a un tribunale arbitrale di tre membri, il quale decide a maggioranza in via definitiva e con effetti vincolanti per le Parti contraenti.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 7, il quale disciplina gli aspetti demaniali connessi alla realizzazione del collegamento ferroviario.

Al riguardo si prevede che l'appartenenza a ciascuno dei due Stati, tanto delle opere realizzate, quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, sarà determinata dal confine tra i due Stati, a prescindere dalla nazionalità degli scopritori.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8, ai sensi del quale le Parti s'impegnano a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano Organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario, tra i quali è esplicitamente citata la dogana, sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

L'articolo 9 disciplina, al primo ed al secondo paragrafo, l'entrata in vigore dell'Accordo e la sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario.

La disposizione stabilisce inoltre, al terzo paragrafo, che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone invece in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto

riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD), pur valutando positivamente il testo dell'Accordo di cui si propone la ratifica, reputa opportuno che la Commissione sottolinei l'esigenza di procedere ad una precisa individuazione delle modalità di finanziamento delle opere connesse alla realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, considera condivisibili le considerazioni espresse dal deputato D'Antoni, ritenendo pertanto opportuno inserire nella propria proposta di parere una premessa che sottolinei tale esigenza (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese. C. 3033 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3033,
recante « Ratifica ed esecuzione dell'Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Consiglio federale svizzero per
la realizzazione del nuovo collegamento
ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a
Roma il 20 ottobre 2008 »;

sottolineata l'esigenza di assicurare
l'effettivo finanziamento delle opere con-
nesse alla realizzazione del collegamento
ferroviario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	63
------------------	----

Martedì 2 febbraio 2010.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

*Libro verde: Promuovere la mobilità dei
giovani per l'apprendimento.
COM(2009)329 def.*

*Relazione della Commissione al Consiglio,
al Parlamento europeo, al Comitato econo-
mico e sociale e al Consiglio delle Regioni:
Relazione sui progressi in tema di certifi-
cazione della qualità nell'istruzione supe-
riore.
COM(2009)487 def.*

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre.

Atto n. 59.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Ermate REALACCI (PD), *relatore*, sottolinea che la proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre si inserisce tra quelle scelte volte a valorizzare le professionalità legate al territorio e la relativa esperienza acquisita. Ricorda, quindi, la particolarità del Parco delle Cinque Terre famoso per la sua

unicità grazie al duro lavoro svolto dagli abitanti di quelle terre.

Ricorda, quindi, che il dottor Franco Bonanini, in quanto politico ed amministratore di quel territorio, può essere considerato un capostipite di una nuova tipologia di presidenti degli enti parco. Egli, ha, infatti, lavorato costantemente e con passione per la valorizzazione e la tutela del Parco, acquisendo nel tempo una conoscenza approfondita delle problematiche legate all'ambiente e allo sviluppo socio economico del territorio.

Per queste ragioni, propone che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di nomina in esame, sulla quale è stata già acquisita l'intesa con la regione Liguria.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel condividere quanto espresso dal relatore, intende sottolineare lo sforzo e la dedizione della popolazione residente a favore di tale territorio che ha permesso di raggiungere i livelli di eccellenza a tutti noti dell'Ente parco delle Cinque Terre.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di nomina in esame.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

C. 3033 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Manuela LANZARIN (LNP), *relatore*, sottolinea che l'Accordo italo-elvetico in oggetto, che si compone di un preambolo e di nove articoli, mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa, il cui progetto – come emerge dall'importante preambolo – è stato elaborato nel 2003 e condiviso dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dalla Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dalle Ferrovie federali svizzere. L'Accordo è strettamente collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità. Sempre nel preambolo, le Parti si dichiarano intenzionate a migliorare con il nuovo collegamento ferroviario la competitività del traffico tra i due Paesi, e ad ottimizzare i collegamenti con l'aeropor-

to di Malpensa, al tempo stesso aumentando la protezione ambientale e territoriale e migliorando l'accessibilità ai centri urbani.

Ricorda, quindi, che con l'articolo 1 le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea – rilevante soprattutto per il traffico passeggeri – entro il 2013. In base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, le Parti si impegnano altresì all'attuazione di misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee.

In base agli articoli 2 e 3, l'Accordo in esame concerne tutte le fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio: a tale scopo il relativo monitoraggio sarà cura del Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999, il quale si avvarrà a sua volta di un gruppo di lavoro misto *ad hoc* insediato nell'ambito del già costituito gruppo « Infrastruttura e monitoraggio ».

Ritiene particolarmente importanti gli articoli 4 e 5, rispettivamente dedicati agli obblighi in capo ai gestori dell'infrastruttura e al finanziamento dell'opera. L'articolo 4, in dettaglio, prevede la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti: dette convenzioni vengono trasmesse per conoscenza ai rispettivi Governi. Le convenzioni in questione definiranno altresì le attività di gestione e pianificazione del servizio ferroviario, la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa infrastruttura, le modalità di fornitura di energia elet-

trica, le certificazioni di sicurezza, anche qui mediante il massimo possibile di sinergia tra i due gestori dell'infrastruttura.

Per quanto infine concerne le opere impiantistiche transfrontaliere, i gestori delle due infrastrutture riferiranno al gruppo di lavoro misto di cui all'articolo 3 in merito alla quantificazione economica delle soluzioni tecniche adottate, in vista della ripartizione degli oneri correlati. I due gestori dell'infrastruttura ferroviaria informeranno inoltre periodicamente il gruppo di lavoro misto sullo stato di avanzamento dei lavori.

Per quanto poi riguarda il finanziamento dell'opera, esso avverrà in base al principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. È previsto che i due Governi informino il Comitato direttivo di cui all'articolo 3 su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.

Ricorda, quindi, che l'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, che verranno sottoposte al Comitato direttivo di cui in precedenza, incluse quelle eventualmente insorte tra i due gestori dell'infrastruttura. In difetto d'intesa in seno al Comitato direttivo, su richiesta di una delle Parti la controversia verrà deferita a un tribunale arbitrale di tre membri, che decide in via definitiva e con effetti vincolanti per le Parti contraenti del presente Accordo.

Gli articoli 7 e 8 prevedono anzitutto che sarà la territorialità a regolare l'appartenenza statuale tanto delle opere realizzate quanto di ciò che eventualmente dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, senza riferimento alla nazionalità degli scopritori. Le Parti contraenti s'impegnano altresì a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano Organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario – come la polizia ferroviaria, gli agenti doganali, ecc. –, sviluppando le necessarie intese

prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

L'articolo 9, infine, detta norme in riferimento all'entrata in vigore dell'Accordo e alla sua durata, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario. È infine stabilito che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.

Rileva, quindi, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-svizzero per il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese si compone di tre articoli, dei quali il primo reca l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, il secondo l'ordine di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento interno e il terzo la previsione dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sottolinea che il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria: la relazione introduttiva al disegno di legge, infatti, asserisce che l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, essendo già inserito nell'aggiornamento del Contratto di programma 2007-2011 tra la Società Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture. Tale aggiornamento è stato approvato dal CIPE, e il progetto di cui all'Accordo in esame risulta finanziato per l'importo di 223 milioni di euro, con l'avvio dei lavori previsto per l'inizio del 2010.

Daniele MARANTELLI (PD), nell'esprimere condivisione rispetto a quanto previsto nel provvedimento in esame, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine ad ipotizzate modifiche progettuali che potrebbero determinare difficoltà in alcuni Comuni interessati dalle stesse modifiche.

Il viceministro Roberto CASTELLI dichiara che allo stato non è a conoscenza di problematiche di tal natura. Si riserva, comunque, di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 2 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti, Roberto Castelli.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

C. 3033 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Jonny CROSIO (LNP), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese.

L'Accordo, collegato alla Convenzione italo-svizzera del 2 novembre 1999 sulla garanzia della capacità delle principali linee di collegamento tra la nuova ferrovia transalpina Svizzera con la rete italiana ad alta capacità, si compone di un preambolo e di nove articoli, e mira alla realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario da Lugano all'aeroporto lombardo di Malpensa. Il progetto di tale opera è stato elaborato nel 2003 e condiviso dal Canton Ticino, dalla Regione Lombardia, dalla Società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) e dalle Ferrovie federali svizzere.

Nel preambolo, le Parti si dichiarano intenzionate a migliorare con il nuovo collegamento ferroviario la competitività del traffico tra i due Paesi, e ad ottimiz-

zare i collegamenti con l'aeroporto di Malpensa, al tempo stesso aumentando la protezione ambientale e territoriale e migliorando l'accessibilità ai centri urbani.

Con l'articolo 1 le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, con particolare riferimento a un nuovo tratto, quello tra Stabio e Arcisate, e al potenziamento dei preesistenti tratti Mendrisio-Stabio e Arcisate-Induno. Le Parti fissano l'obiettivo della creazione della nuova linea entro il 2013. In base al principio di territorialità, che dovrà guidare la realizzazione dell'opera, le Parti si impegnano altresì all'attuazione di misure di coordinamento delle infrastrutture ferroviarie e dell'esercizio delle linee.

Gli articoli 2 e 3 riguardano le diverse fasi della realizzazione, dal progetto alla messa in esercizio; a tale scopo il relativo monitoraggio sarà cura del Comitato direttivo previsto dall'articolo 9 della citata Convenzione italo-svizzera del 1999.

L'articolo 4 è dedicato agli obblighi in capo ai gestori dell'infrastruttura, e prevede la stipula di apposite convenzioni tra i gestori delle due infrastrutture ferroviarie nazionali in ordine alle attività necessarie a realizzare il collegamento, alle condizioni di esercizio di esso e alla prestazione di servizi suscettibili di essere forniti in sinergia tra le due Parti.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'opera, l'articolo 5 prevede l'applicazione del principio di territorialità, con riserva di approvazione delle competenti Autorità nazionali. È previsto che i due Governi informino il Comitato direttivo di cui all'articolo 3 su qualunque profilo problematico dovesse insorgere in ordine al finanziamento dell'opera o di fasi di essa.

L'articolo 6 è dedicato alla risoluzione delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, che verranno sottoposte al citato Comitato direttivo incluse quelle eventualmente insorte tra i due gestori dell'infrastruttura. Gli articoli 7 e 8 prevedono che, per definire l'appartenenza statuale tanto delle opere realizzate quanto di ciò che eventualmente

dovesse rinvenirsi nel corso dei lavori, si applichi il principio della territorialità, senza riferimento alla nazionalità degli scopritori. Le Parti contraenti s'impegnano inoltre a regolamentare le relazioni tra di esse che coinvolgano organi dallo Stato in rapporto all'esercizio ferroviario, quali ad esempio la polizia ferroviaria o gli agenti doganali, sviluppando le necessarie intese prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

L'articolo 9, infine, detta le norme sulla durata dell'Accordo, prevista fino al 31 dicembre 2013, con successive eventuali proroghe tacite annuali, fino a giungere alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario. È infine stabilito che l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle due Parti contraenti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli, che recano l'autorizzazione alla ratifica propriamente detta, l'ordine di esecuzione dell'Accordo nell'ordinamento interno e la previsione dell'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge non prevede una copertura finanziaria; la relazione introduttiva al disegno di legge rileva che l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale, essendo già inserito nell'aggiornamento del Contratto di programma 2007-2011 tra la Società Rete Ferroviaria Italiana e il Ministero delle infrastrutture: tale aggiornamento è stato approvato dal CIPE, e il progetto di cui all'Accordo in esame risulta finanziato per l'importo di 223 milioni di euro.

Propone, in conclusione, che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il viceministro Roberto CASTELLI ringrazia il relatore per la propria esposizione assolutamente esaustiva. Osserva che il collegamento ferroviario Mendrisio-Varese rappresenta un'opera di fonamen-

tale importanza sotto diversi profili. In primo luogo, tale collegamento estende il bacino di utenza dell'aeroporto di Malpensa a tutta l'area del Ticino, recando un contributo importante al rilancio dell'aeroporto stesso. Contestualmente si tratta di un'opera di grande utilità per il traffico pendolare, che interessa oltre 40 mila persone. Segnala infine che i pendolari e gli altri potenziali utenti del collegamento ferroviario si spostano attualmente su gomma che, come è noto, rappresenta una modalità di trasporto assai più pericolosa e inquinante. Il completamento della tratta permetterà dunque di conseguire significativi vantaggi anche sotto il profilo ambientale. Infine, sottolinea come, a differenza di quanto accade in numerose

altre situazioni, l'opera in questione riscuote, anche in virtù di una attenta progettazione, l'apprezzamento delle popolazioni del territorio. Per le ragioni da lui brevemente richiamate, auspica pertanto che il Parlamento proceda ad una tempestiva approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala che la proposta di parere favorevole del relatore è stata approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 14.05.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	71
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	75
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.45.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di iniziare l'esame in sede consultiva dei disegni di legge C. 3071 e C. 3073, procedendo quindi, in sede di atti del Governo, con l'esame dello schema di decreto (atto n. 172).

La Commissione concorda.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004.

C. 3071 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra l'Accordo con la Norvegia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, firmato il

16 giugno 2004 a Oslo, che si compone di un Preambolo, 26 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti.

Nella relazione illustrativa che corredata il disegno di legge S. 1828, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, viene precisato che i Governi italiano e norvegese si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

Quanto al contenuto dell'Accordo, rileva che l'articolo 1 reca le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo l'assistenza in campo penale.

L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.

Gli articoli da 4 a 10 individuano i casi di assistenza. In particolare, l'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 6 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.

Ai sensi dell'articolo 7, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 8 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni ed *intelligence* nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

L'articolo 9 dispone che le Amministrazioni doganali si prestino mutua assistenza per applicare misure temporanee o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; le Amministrazioni, inoltre, dispongono dei beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro dell'Accordo, conformemente alle disposizioni legislative e amministrative della Parte contraente che ne esercita il controllo.

Nell'articolo 10 sono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.

Le disposizioni in materia di recupero crediti sono dettate dall'articolo 11, mentre la disciplina dei casi di richiesta dei documenti in originale e la trasmissione di documenti in formato elettronico è dettata dall'articolo 12.

Le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informa-

zioni e dei documenti ricevuti sono dettate dall'articolo 13, mentre le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza sono descritte dall'articolo 14.

Gli articoli 15 e 16 dispongono in materia di esecuzione delle richieste. L'articolo 15, in particolare, dispone che l'Amministrazione doganale adita, quando non disponga dei documenti o delle informazioni richieste dall'altra Parte, avvii indagini atte al loro conseguimento, oppure trasmetta la richiesta all'autorità competente, oppure indichi quale sia tale autorità; l'articolo 16 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano assistere a tali indagini.

L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.

La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 18.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.

L'articolo 21 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'at-

tuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-norvegese che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo norvegese, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

Con l'articolo 22 si stabilisce che le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti comunichino direttamente e concordino disposizioni dettagliate per l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.

Gli ultimi tre articoli, infine, dispongono rispettivamente in tema di entrata in vigore dell'Accordo (articolo 24), di denuncia dell'Accordo, che ha durata illimitata, azionabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica (articolo 25) e di riesame del medesimo (articolo 26).

Passando al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre 2009, esso consta di quattro articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 28.455 euro l'anno a decorrere dal 2009 (probabilmente tale decorrenza dovrebbe essere aggiornata al 2010), disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006.

C. 3073 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, illustra l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel settore del turismo, di contenuto analogo a numerose altre intese siglate in materia con altri Paesi, che è finalizzato ad ampliare le relazioni economiche e commerciali fra Italia e Moldova.

L'Accordo, firmato a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti contraenti a incoraggiare lo sviluppo delle attività turistiche tra i due Paesi nelle diverse forme (turismo culturale, d'affari, accademico, balneare, eccetera) elencate all'articolo 2.

Le Parti, in base all'articolo 3, si impegnano a realizzare la cooperazione tra istituzioni pubbliche e agenti economici mediante una serie di azioni – ivi elencate – che comprendono, ad esempio, il sostegno alle aziende che operano nel campo del turismo, gli scambi di esperti e informazioni del settore turistico, eccetera.

All'articolo 4 è prevista l'istituzione di Uffici di informazione turistica nei rispettivi territori, che opereranno in base alla legislazione nazionale di ciascuno dei Paesi.

L'articolo 5 impegna le parti alla realizzazione della semplificazione delle reciproche formalità di controllo per l'ingresso nei due Paesi facendo menzione, per quanto riguarda l'Italia, degli Accordi di Schengen dei quali essa è firmataria.

L'articolo 6 impegna le Parti a favorire lo sviluppo della cooperazione tra imprese private.

L'articolo 7 reca un elenco di attività destinate allo sviluppo della reciproca col-

laborazione in materia di turismo; fra di esse la realizzazione di fiere e mostre e lo scambio di informazioni ed esperienze riguardanti vari aspetti che compongono il settore del turismo.

L'articolo 8, riguardante la formazione di esperti e di tecnici del settore, prevede lo scambio di studenti e di docenti, che verrà stabilito dalle Parti con apposito progetto separato.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di un gruppo misto di lavoro con il compito di provvedere al funzionamento dell'Accordo, mentre l'articolo 10 definisce le autorità responsabili della realizzazione dell'Accordo (per l'Italia il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

L'articolo 11 contiene la clausola che fa salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dai trattati internazionali di cui i due Paesi sono parte.

L'articolo 12 prevede la soluzione amichevole delle eventuali controversie, mentre l'articolo 13 disciplina le modalità per successive modifiche dell'Accordo.

L'Accordo è concluso per un periodo di cinque anni (articolo 14), con proroga tacita quinquennale, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti.

Il disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 16 dicembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo (3.360 euro annui a partire dal 2011), alla cui copertura si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 (Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994).

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (S. 1830) quantifica gli oneri finanziari mettendoli in rapporto con le riunioni bien-

nali del gruppo misto di lavoro previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.

L'articolo 4 contiene la norma sull'entrata in vigore, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 14.50

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Atto n. 172.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2010

Andrea GIBELLI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore aveva illustrato una proposta di parere, predisposta sulla base di rilievi ed osservazioni emersi nel corso del dibattito e da documenti consegnati alla sua attenzione. Sulla base di ulteriori elementi emersi la relatrice ha provveduto ad integrare la proposta di parere; chiede quindi alla relatrice se intende intervenire per illustrare le modificazioni apposte; chiede altresì al Governo se siano emersi ulteriori elementi in relazione al parere della Conferenza Unificata che non risulta ancora pervenuto. Fa presente, infatti, che l'atto in esame è stato assegnato con riserva dal Presidente della Camera e quindi la X

Commissione non è attualmente nella condizione di concluderne l'esame.

Lella GOLFO, *relatore*, ringrazia il Presidente per la breve introduzione; illustra quindi la nuova proposta di parere predisposta sulla base di una segnalazione del collega Raisi e sulla base di un'osservazione sottoposta da un'organizzazione di categoria che aveva trovato consensi trasversali in Commissione (*vedi allegato*). Ritiene opportuno che a questo punto il Governo comunichi alla Commissione quando e se sarà in grado di integrare lo schema con la documentazione mancante, nella fattispecie il parere della Conferenza Unificata, ovvero se intende procedere comunque nella deliberazione del decreto legislativo in assenza di tale integrazione.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Stefano SAGLIA, nell'esprimere la posizione del Governo, sottolinea che l'espressione del parere da parte delle Commissioni è necessaria ed urgente, anche in mancanza del parere della Conferenza Unificata, il cui funzionamento è attualmente compromesso a causa di rivendicazioni che non hanno alcuna attinenza con il provvedimento all'esame. Ribadisce che il governo intende farsi parte attiva al fine di consentire al più presto l'espressione del parere da parte della X Commissione.

Giovanni FAVA (LNP), ritiene necessario un approfondimento della proposta di parere del relatore, che è ampia ed articolata, al fine di una valutazione complessiva.

Gabriele CIMADORO (IdV), condivide le osservazioni del collega Fava e ritiene necessario una riflessione ulteriore.

Federico TESTA (PD), esprime condivisione sugli interventi dei colleghi; invita peraltro il Governo ad un'attenta valutazione dell'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere, soprattutto in relazione agli eventuali oneri che dalla sua attuazione potrebbero ripercuotersi a carico delle famiglie.

La seduta termina alle 15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (Esame e rinvio)	76
Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto)	78
Sui lavori della Commissione	78

SEDE REFERENTE

*Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente Silvano MOFFA.*

La seduta comincia alle 14.05.

**Modifiche alla composizione dei comitati consultivi
provinciali presso l'INAIL.**

C. 2587 Stucchi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 2587 reca una modifica all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1962, n. 1712, concernente la composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Fa presente che i Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, oltre ad esprimere pareri nelle materie di competenza – tra cui quelle connesse alla formazione della tariffa dei premi e alla

ripartizione dei contributi – studiano l'andamento del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali e attuano ogni altro compito che sia ad essi demandato dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL. Segnala quindi che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge in esame è volta ad ampliare la composizione di tali Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, attraverso l'inserimento, negli stessi, di un rappresentante dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), considerato il ruolo di primo piano nel campo della tutela per i rischi professionali che tale associazione riveste. Rileva, infatti, che l'ANMIL – attualmente un'associazione di diritto privato (dal 2003 divenuta una ONLUS), che ha mantenuto la sua qualificazione di ente morale per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 – conta circa 470.000 iscritti e rappresenta e tutela una categoria composta da oltre 980.000 titolari di rendita tra infortunati sul lavoro, vedove ed orfani di caduti sul lavoro.

Fa notare, in proposito, che la proposta di legge si compone di un solo articolo, che, aggiungendo il numero 3-bis) al

comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 1712 del 1962, prevede, appunto, che uno dei componenti dei richiamati Comitati sia un rappresentante dell'ANMIL, designato dal consiglio provinciale dell'ANMIL stessa. Sottolinea che, con tale modifica legislativa, si completerebbe un percorso normativo avviato con l'ingresso dell'ANMIL nel CIV (Consiglio di indirizzo e vigilanza) dell'INAIL, introducendo un'analoga previsione per i citati organismi consultivi (la cui composizione rispecchia quella del CIV). Ricorda, infine, che tali organismi consultivi operano a livello territoriale, svolgendo una preziosa opera di raccordo in ottica anti-infortunistica, in corrispondenza con il ruolo svolto a livello centrale dal CIV.

Amalia SCHIRRU (PD) intende esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame, dal momento che esso amplia la composizione dei Comitati consultivi provinciali presso l'INAIL, prevedendo l'inserimento negli stessi di un rappresentante dell'ANMIL, associazione che, a suo avviso, riveste un ruolo importante nel campo della tutela degli infortunati sul lavoro, delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro. Sottolinea altresì la meritoria azione di sensibilizzazione svolta a livello territoriale dai Comitati consultivi in questione nei confronti di istituzioni e parti sociali, tendente a promuovere una cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro e la conseguente individuazione dei fattori ambientali di rischio, favorendo altresì l'integrazione sociale dei soggetti invalidi. In conclusione, preannuncia un orientamento favorevole sulla proposta normativa in esame.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che l'esame del provvedimento in questione offre lo spunto per lo svolgimento di talune riflessioni in ordine al processo di razionalizzazione degli enti previdenziali e assicurativi, avviato dalla maggioranza di centrosinistra nella scorsa legislatura — mediante disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 — ma non ancora portato a termine dal Governo in

carica; ritiene che tale dato, peraltro, sia dimostrato anche dal ricorso allo strumento del commissariamento di tali enti, voluto dal Governo in carica, che tuttora permane e non ha consentito la costituzione dei relativi organismi direttivi. Nel domandarsi, inoltre, se il predetto processo di razionalizzazione non possa comportare anche un generale ripensamento degli organismi disciplinati dal provvedimento in esame, si interroga, quindi, sullo stato di attuazione di tale processo, paventando il rischio di un intervento sul fronte delle aliquote contributive, nel caso in cui tale percorso di semplificazione non fosse portato a compimento. In proposito, chiede che il Governo fornisca al più presto alla Commissione informazioni precise in ordine alle entrate contributive — anche in risposta ad un atto di sindacato ispettivo da lui presentato sull'argomento, dopo che al precedente era stata data una risposta incompleta e elusiva — al fine di conoscere l'effettiva incidenza della crisi economica in atto sugli enti previdenziali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), con riferimento alla richiesta di chiarimenti da ultimo formulata dal deputato Santagata, osserva che esistono documenti pubblici ufficiali attestanti lo stato dei conti degli enti previdenziali, dai quali è possibile acquisire facilmente le informazioni in questione. Soffermandosi, poi, sul contenuto della proposta di legge in esame, si chiede innanzitutto se i Comitati consultivi provinciali in oggetto siano ancora realmente esistenti nell'ordinamento, esprimendo taluni dubbi al riguardo. Giudica, altresì, impropria l'ipotesi di prevedere per legge la partecipazione a tali organismi consultivi di un'associazione privata come l'ANMIL (che è ormai divenuta una ONLUS), atteso che tale decisione normativa potrebbe in futuro creare problemi in caso di modifiche del quadro di rappresentatività dei soggetti interessati ovvero legittimare eventuali, ulteriori, richieste di inserimento provenienti da associazioni analoghe o simili; si chiede, inoltre, se l'ingresso dell'ANMIL nel Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL — a cui si

ricollegherebbe, ad avviso del relatore, il presente intervento normativo – non abbia già rappresentato una scelta di mera discrezionalità politica e non di natura legislativa. In conclusione, invita la Commissione a riflettere seriamente su tali delicati profili di natura giuridica, pur precisando di non voler in alcun modo mettere in discussione l'utilità e l'importanza che l'ANMIL riveste nel campo della tutela dai rischi professionali.

Gaetano PORCINO (IdV), nel far notare al deputato Cazzola che i Comitati consultivi provinciali tuttora operano proficuamente nell'ordinamento, osserva che l'ANMIL è un'associazione storica, che svolge un'azione efficace di rappresentanza di interessi diffusi sul territorio nazionale, a tutela di talune categorie di persone particolarmente in difficoltà. Ritiene, pertanto, che tale associazione meriti un formale riconoscimento, a prescindere dai, pur legittimi, profili giuridici posti all'attenzione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto inizio l'esame dei provvedimenti in titolo e che si

è quindi convenuto – nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – di prevederne, per la giornata odierna, il seguito dell'esame, anche al fine di verificare, attesa la complessità tecnica dell'argomento, l'opportunità di procedere all'eventuale definizione di un testo unificato dei predetti progetti di legge.

Propone, quindi, che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 1022, 1542, 1768, 2486, 2961.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito di un improrogabile impegno istituzionale nel frattempo sopravvenuto, il Presidente della IX Commissione (Trasporti) ha fatto presente di essere impossibilitato a partecipare all'audizione informale di rappresentanti di comandanti e piloti di Alitalia in CIGS, prevista per il prossimo giovedì 4 febbraio di fronte alle Commissioni riunite IX e XI. Avverte pertanto che, d'intesa con la presidenza della predetta Commissione – che ha manifestato un forte interesse a prendere personalmente parte ai lavori – e con i soggetti già convocati, si è convenuto di rinviare la citata audizione alla giornata di martedì 16 febbraio 2010.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 79

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis*, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

ALLEGATO (*Emendamento riformulato*) 86

AVVERTENZA 85

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 27 gennaio 2010 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010

Gennaio

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento (seguito esame C. 2350, approvata in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis* Cota, C. 1840 Della Vedova, C. 1876

Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano);

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di governo delle attività cliniche (C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera);

Disposizioni in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1319 Tortoli, C. 1236 Mancuso, C. 1370 Alesandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola e C. 2343 Farinone);

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale (seguito esame C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci e C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella – rel. Stagno d'Alcontres);

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1716 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza);

Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1969, in materia di competenze professionali nei servizi ospedalieri di anestesia e rianimazione (C. 797 Angela Napoli);

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili (seguito esame C. 1732 Porcu – rel. Ciccio);

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili (seguito esame C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti – rel. Patarino);

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche (seguito esame C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato – rel. D'Incecco);

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (C. 2008 Governo, C. 127 Bocciardo, C. 349 De Poli, C. 858 Pisicchio, C. 1197 Palomba; C. 1591 Veltroni, C. 1913 Iannaccone e C. 2199 Cosenza) (Comm. riunite I e XII);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio)

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Febbraio

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili (C. 561 Lusetti, C. 1151 Catanoso, C. 1464 Scalera, C. 2404 Sbrollini e C. 2505 Governo) (Comm. riunite I e XII);

Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato (C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo e C. 918 Marinello);

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (esame C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccio e C. 2831 Jannone – rel. Ciccio).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Marzo

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare (C. 2024 Livia Turco ed altri);

Disposizioni per consentire l'impianto degli embrioni abbandonati giacenti

presso i centri italiani di procreazione medicalmente assistita (C. 2058 Palagianò ed altri).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge; i provvedimenti trasmessi dal Senato.

Gli orari complessivi da dedicare ai lavori della Commissione nelle singole giornate saranno definiti alla luce dei tempi effettivamente disponibili in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea per il periodo considerato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2131, approvata in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, e abbinate: « Abro-

gazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia », ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

In proposito, ricorda che, nella seduta del 27 ottobre 2010, la Commissione aveva già espresso parere favorevole sul provvedimento in esame, sempre ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Il provvedimento, in data 25 novembre 2009, è stato effettivamente trasferito in sede legislativa. Successivamente, tuttavia, il testo veniva nuovamente assegnato alla VII Commissione in sede referente, in data 13 gennaio 2010, essendone stata richiesta la remissione da parte del prescritto numero dei deputati.

Il testo oggi all'esame della Commissione, elaborato dal Comitato ristretto all'uopo istituito dalla VII Commissione, è stato adottato come testo base nella seduta del 26 gennaio 2010 e successivamente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, non essendo stati presentati emendamenti.

L'unica modifica sostanziale dell'ulteriore nuovo testo rispetto al precedente, su cui la Commissione si era già espressa favorevolmente, consiste nell'aggiunta, all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), dell'inciso secondo cui, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, l'accesso al corso di laurea in fisioterapia è ammesso « nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento di una prova di selezione ».

Pertanto, trattandosi di una modifica volta a rendere ancora più rigorosa e coerente con l'ordinamento universitario vigente la disciplina del passaggio dal corso di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia, formula una proposta di parere favorevole.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che il provvedimento in esame richieda un approfondimento, con particolare riguardo alla valutazione dei crediti formativi degli

studenti, provenienti dal corso di laurea in scienze motorie, che intendano iscriversi al corso di laurea in fisioterapia, atteso che diversi insegnamenti sono comuni ai due corsi. Sottolinea, inoltre, la necessità di evitare lo sconfinamento dei laureati in fisioterapia nel campo delle attività proprie dei laureati in scienze motorie. Esprime, infine, la propria preoccupazione per il fatto che, in molte palestre, l'insegnamento dell'educazione fisica è affidato a istruttori sprovvisti di diploma ISEF e di laurea in scienze motorie, con il rischio di conseguenze negative anche gravi, specie per le persone che, pur presentando patologie fisiche, partecipano a corsi di ginnastica di vario tipo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, pur ritenendo fondate le preoccupazioni espresse dalla collega Laura Molteni, rileva che il provvedimento in esame disciplina esclusivamente la fattispecie degli studenti del corso di laurea in scienze motorie che vogliano iscriversi a quello in fisioterapia.

Paola BINETTI (PD) sottolinea l'esigenza che l'iscrizione al corso di laurea in fisioterapia sia comunque subordinata al superamento di una selezione, al fine di evitare la creazione di una scorciatoia a beneficio degli studenti di scienze motorie. Ritene, altresì, che il numero dei posti complessivamente disponibili nei corsi di laurea in fisioterapia non debba subire variazioni a seguito all'entrata in vigore del progetto di legge in esame e che, come avviene normalmente in caso di passaggio tra corsi di laurea, il riconoscimento dei crediti formativi debba essere oggetto di valutazione da parte dei docenti del corso di laurea in fisioterapia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, segnala che le esigenze prospettate dalla collega Binetti sono oggetto delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b). In proposito, segnala che tale provvedimento recepisce, in sostanza, le condizioni contenute nel parere approvato dalla Commissione nella

scorsa legislatura, in data 7 febbraio 2007, sul nuovo testo delle proposte di legge n. 28 Boato e abbinate.

Carla CASTELLANI (PdL) chiede alcuni chiarimenti in ordine agli effetti del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente e relatore*, fornisce i chiarimenti richiesti dalla collega Castellani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, **C. 625 Binetti**, **C. 784 Rossa**, **C. 1280 Farina Coscioni**, **C. 1597 Binetti**, **C. 1606 Pollastrini**, **C. 1764-bis**, **C. 1840 Della Vedova**, **C. 1876 Aniello Formisano**, **C. 1968-bis Saltamartini**, **C. 2038 Buttiglione**, **C. 2124 Di Virgilio** e **C. 2595 Palagiano**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del circuito.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, anche alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Laura Molteni 3.8, nel senso di aggiungere, alla fine del comma 1 dell'articolo 3, il seguente periodo: « Non costituiscono dichiarazioni anticipate di trattamento gli orientamenti dedotti e le dichiarazioni di intenti rilasciate o espresse al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla presente legge, anche se antecedenti alla sua entrata in vigore ».

Laura MOLTENI (LNP) riformula il suo emendamento 3.8 nel senso indicato dal relatore, ritenendo che tale riformulazione abbia carattere essenzialmente formale (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*).

Paola BINETTI (PD) valuta positivamente il superamento del divieto contenuto nella formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8, perché ritiene che, come previsto anche dalla Convenzione di Oviedo, della volontà del paziente si debba comunque tenere conto, sulla base degli elementi effettivamente disponibili. Osserva, peraltro, che la nuova formulazione del citato emendamento appare pleonastica, limitandosi a ribadire che le dichiarazioni anticipate di trattamento, per essere tali, devono presentare i requisiti previsti dalla proposta di legge in esame.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che la riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 non abbia affatto carattere meramente formale, come sostenuto dalla collega Laura Molteni, ma, al contrario, modifichi profondamente il senso dell'emendamento.

Eugenio MAZZARELLA (PD) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) sia, nella migliore

delle ipotesi, pleonastico, come già evidenziato dalla collega Binetti, a meno che esso non sia volto a introdurre capziosamente il divieto espressamente previsto nella formulazione originaria. Tale emendamento, inoltre, sembra basarsi esclusivamente sul ricordo della vicenda di Eluana Englaro, perdendo di vista la casistica normale e fisiologica, che dovrebbe essere il fondamento di qualsiasi intervento normativo ragionevole.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) riduca eccessivamente la portata delle dichiarazioni anticipate di trattamento. Inoltre, come già evidenziato nella precedente seduta, ritiene che il provvedimento in esame dovrebbe astenersi dal disciplinare gli effetti della mancanza di una dichiarazione anticipata di trattamento.

Marco CALGARO (Misto-ApI), premesso che, a suo avviso, la riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 ne stravolge completamente l'impostazione originaria, ritiene che essa sia per giunta pleonastica, per le ragioni già evidenziate da diversi colleghi. Reputa altresì grave, come medico, il tentativo di impedire ai medici e ai familiari del paziente di capire quale sia la volontà del paziente medesimo e di tenerne conto.

Luisa BOSSA (PD) sottolinea che il carattere non meramente formale della riformulazione dell'emendamento Laura Molteni 3.8 è confermato dall'inciso finale, volto a rendere retroattive le disposizioni in esso contenute.

Benedetto DELLA VEDOVA (PdL) osserva che la formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8, introducendo un divieto seppur privo di sanzione, aveva una propria logica, sebbene a suo avviso non condivisibile. Al contrario, la nuova formulazione appare del tutto pleonastica, dal momento che equivale a stabilire che, se non viene redatta una dichiarazione anticipata di trattamento

con le modalità previste dalla presente legge, non esiste una dichiarazione anticipata di trattamento ai sensi della presente legge. Suggerisce pertanto al relatore di respingere l'emendamento in esame per ragioni di chiarezza e coerenza del testo normativo. Osserva, infine, che tale nuova formulazione non risolve il problema di come ci si debba comportare in presenza di volontà espresse chiaramente, ma con modalità diverse da quelle previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) invita il relatore, anche nella sua qualità di medico, a riconsiderare l'opportunità dell'emendamento in esame, che, a suo avviso, incide negativamente sull'espressione del consenso informato del paziente e sulla relazione tra questi e il suo medico.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che l'emendamento Laura Molteni 3.8 (*Nuova formulazione*) sia particolarmente importante, essendo volto a impedire fantasiose ricostruzioni, in sede giudiziaria o in altra sede, della volontà presunta del paziente. In proposito, ricorda anche, rivolto al collega Burtone, che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il consenso ai trattamenti sanitari deve essere espresso, inequivoco, attuale e informato.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottolinea, riferendosi a un caso che l'ha coinvolta personalmente, la necessità che il paziente non si senta mai abbandonato.

Carla CASTELLANI (PdL) invita il relatore a considerare l'opportunità di accantonare l'emendamento in esame, perché, a suo avviso, esso dovrebbe essere riferito all'articolo 4, che stabilisce i requisiti formali delle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Ileana ARGENTIN (PD), premesso di concordare con la collega Farina Coscioni, ritiene che la formulazione originaria dell'emendamento Laura Molteni 3.8 avesse almeno il pregio di una maggiore chiarezza.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che il suo emendamento non intende in alcun modo comprimere l'autonomia del medico, disciplinando invece l'ipotesi di mancanza della dichiarazione anticipata di trattamento.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA ribadisce di condividere la nuova formulazione dell'emendamento in esame, sottolineando la necessità di evitare che le volontà espresse, a volte in modo non sufficientemente ponderato e sull'onda emotiva di uno scontro politico e culturale, siano equiparate, nel valore e negli effetti, alle dichiarazioni anticipate di trattamento. Si riferisce, ad esempio, ai molti giovani che, nei modi più vari, hanno registrato una propria dichiarazione di volontà al riguardo. Peraltro, ritiene che sarebbe preferibile inserire tale emendamento all'articolo 4 e concorda, pertanto, con la proposta di accantonamento formulata dalla collega Castellani.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che non possa stupire la dichiarata volontà politica della maggioranza e del Governo di impedire che si tenga conto delle volontà espresse in forme diverse da quelle della dichiarazione anticipata di trattamento. Particolarmente grave appare inoltre, a suo avviso, la negazione di fatto del diritto delle persone con disabilità di esprimere la propria volontà con i mezzi che la più recente tecnologia mette a loro disposizione.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che è imminente la ripresa della seduta dell'Assemblea. Osserva, inoltre, che la Commissione sta dedicando pochissimo tempo all'esame del provvedimento in titolo, anche a causa dei ritardi del Governo, verificatisi anche nella seduta odierna. Auspica, pertanto, che la maggioranza non cerchi di addebitare pretestuosamente la lentezza con cui si procede a un presunto ostruzionismo dell'opposizione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.

C. 2713 approvato, in un testo unificato, dalla 11^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.
C. 1732 Porcu.

Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazera e C. 2119 Fugatti.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-*bis*, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-*bis* Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano.

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ART. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non costituiscono dichiarazioni anticipate di trattamento gli orientamenti dedotti e le dichiarazioni di in-

tenti rilasciate o espresse al di fuori dei casi e delle modalità previsti dalla presente legge, anche se antecedenti alla sua entrata in vigore.

3.8. (Nuova formulazione) Laura Molteni, Rondini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (*Esame e rinvio*) 87

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto ROSSO.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha già svolto sull'argomento un articolato ciclo di audizioni informali.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL), *relatore*, ritiene preliminarmente che la Commissione non potrà non tenere conto, nell'espressione del suo parere sullo schema di decreto legislativo in esame, delle considerazioni svolte dalle organizzazioni rappresentative del settore vitivinicolo nel corso delle audizioni tenute in precedenti sedute.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto sottoposto al parere, osserva che lo schema di decreto legislativo, volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, dispone l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164. Lo schema, emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Regolamento CE n. 479/2008, poi confluito nel Regolamento CE 1234/2007 (OCM unica).

Osserva quindi che il provvedimento si rende necessario per dotare il settore vitivinicolo di qualità, una delle principali voci dell'export nazionale, che contribuisce in maniera determinante all'affermazione del *made in Italy* all'estero, di una disciplina nazionale coerente con il nuovo quadro comunitario.

I punti salienti della riforma sono: l'adeguamento della vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria, pur preservando le menzioni specifiche tradizionali italiane; l'individuazione di una nuova procedura per

il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, che avviene a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare; la semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori che si concreta in una serie di misure, prima tra le quali l'istituzione dello Schedario viticolo che unifica i due strumenti attualmente gestiti dalle Regioni (Albo vigneti DO – elenco vigne IGT); la profonda revisione del sistema dei controlli basata sul principio, imposto dalla normativa comunitaria, della terzietà del soggetto controllore; il cambiamento della fisionomia e del ruolo del Comitato nazionale vini DOP e IGP; la valorizzazione e la nuova definizione delle funzioni dei Consorzi di tutela anche alla luce del nuovo sistema di controlli; la definizione di un nuovo sistema sanzionatorio in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che « afflittivo » si riveli anche « proporzionato ».

Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Passando ad un esame maggiormente analitico del provvedimento, osserva che rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l'uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio.

Al riguardo, il capo I del decreto legislativo in esame reca le definizioni di denominazione di origine protetta (DOP), ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, e di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva.

Ritiene inoltre importante sottolineare che non sono abolite le menzioni specifi-

che tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea. Non viene quindi stravolta la cosiddetta « piramide della qualità », ossia la possibilità di diversificare le produzioni vitivinicole facenti riferimento a un medesimo territorio vocato, su cui si basa l'architettura della legge n. 164 del 1992 che per tanti anni ha costituito un efficace strumento di valorizzazione della produzione vitivinicola di qualità e tipica italiana.

È pertanto stabilito che le denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG) e di origine controllata (DOC) sono, in base alla riforma, classificazioni dei prodotti vitivinicoli italiani a denominazione di origine protetta (DOP). Le indicazioni geografiche tipiche (IGT) sono comprese tra le indicazioni geografiche protette.

Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.

Per quanto attiene agli ambiti territoriali delle zone di produzione delle denominazioni di origine, l'articolo 4 dello schema riprende quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992 sotto il profilo della possibilità di comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. È inoltre confermata la possibilità prevista nella legge n. 164 della coesistenza nell'ambito di un medesimo territorio viticolo di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. Specifica regolazione trovano anche il divieto di impiegare il nome della denominazione di origine come IGT e viceversa. È infine regolata l'ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell'ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.

Per quanto riguarda la definizione delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo, è modificata in particolare la disciplina della menzione « riserva », prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell'acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l'attribuzione della menzione « riserva » agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse. La disciplina vigente è altresì integrata con l'introduzione della menzione « superiore », nonché delle menzioni « passito » o « vino passito » e « vino passito liquoroso ».

Il capo II regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

In conformità della normativa comunitaria sono inoltre adeguati i principi già contenuti nella legge n. 164 del 1992 in merito ai requisiti di base per il riconoscimento e per la revoca della protezione, in particolare vincolando il passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC ad un elemento temporale (10 anni nel primo caso, 5 nel secondo) nonché all'elemento del *quorum* prestabilito di produttori che decidono di effettuare la scelta.

Il capo III disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori, e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario.

Per quanto riguarda la gestione delle superfici vitate, in attuazione del principio espresso nella legge delega in merito alla semplificazione degli adempimenti a carico dei produttori viene introdotta l'unificazione dei due strumenti attualmente gestiti dalle regioni (Albo vigneti DO – elenco vigne IGT) con l'unico strumento dello schedario viticolo gestito dalle regioni nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale. L'iscrizione unica nello Schedario elimina infatti l'obbligo per i produttori di effettuare duplici richieste per l'iscrizione e le variazioni.

Il capo IV (articoli 13-15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli. In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l'attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Ministero e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali. In particolare l'articolo 13 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentito il gruppo tecnico di valutazione, del quale è disciplinata la composizione mista ministeriale e di rappresentanti delle regioni.

È prevista una disciplina dettagliata delle autorizzazioni che devono essere conformi alla norma europea 45011.

È inoltre ribadito il principio per cui le strutture di controllo possono svolgere la

loro attività per una o più produzioni riconosciute, ma ciascuna produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura.

La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle regioni e province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

Per quanto riguarda le modalità di rivendicazione delle produzioni, lo schema in esame persegue obiettivi di semplificazione degli adempimenti burocratici a vantaggio dei produttori, in coerenza con quanto previsto dalla norma di delega e prevede un'unica denuncia annuale contestuale per tutti i produttori vitivinicoli, al SIAN che rende disponibili i dati secondo le prescritte modalità. Le disposizioni relative alle riclassificazioni e ai declassamenti riprendono sostanzialmente la normativa vigente dettata dalla legge n. 164 del 1992 (articolo 14).

Apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all'obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un'analisi chimico-fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Per i parametri dell'esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione. Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell'obbligo dell'esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l'affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.

Il capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ridenominato Comi-

tato nazionale vini DOP e IGP che, secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla legge n. 164 del 1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.

Il capo VI, composto dall'articolo 17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l'attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività. Per quanto riguarda il riconoscimento, l'articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni. Ad una più ampia e qualificata rappresentatività corrisponde invece l'attribuzione di funzioni ulteriori e più rilevanti nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, tra le quali la agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP. Specifica rilevanza nel quadro delle funzioni dei consorzi, assume l'attività di vigilanza, esplicitamente distinta dalle attività di controllo e svolta sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Il capo VII (articoli 18-21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli. In particolare la disciplina della relazione con i marchi commerciali adegua la normativa vigente alla normativa comunitaria la quale ammette a certe condizioni la coesistenza di marchi precedentemente registrati con le nuove DOP e IGP.

Il capo VIII, composto del solo articolo 21, contiene la disciplina dei concorsi enologici riprendendo quanto previsto dalla legge n. 164 del 1992. L'unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP,

Il capo IX (articoli 22-30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che afflittivo si riveli anche proporzionato. Le norme dello schema in esame in ogni caso si sostituiscono alla disciplina recata dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 che con due articoli, in applicazione delle disposizioni comunitarie sulla OCM vino, ha definito le sanzioni per le violazioni in materia di vinificazione e distillazione nonché di potenziale vitivinicolo, e dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 che, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie, ha recato ulteriori disposizioni sanziona-

torie della violazione delle norme sulla produzione e sulla commercializzazione dei mosti e dei vini, prevedendo anche pene accessorie.

Il capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l'abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge n. 164 del 1992.

Massimo FIORIO (PD) osserva che l'approfondimento che la Commissione ha potuto già effettuare sul tema, attraverso una serie di audizioni delle organizzazioni rappresentative del settore, non sarebbe stato possibile senza la tempestiva sollecitazione della propria parte politica. Ritiene peraltro che tale sforzo non possa esaurire la necessaria fase di disamina di una materia invero complessa. Chiede pertanto che la Commissione possa usufruire di un'ulteriore disponibilità di tempo, anche per procedere ad eventuali ulteriori audizioni, al fine di dare una risposta consona alle esigenze del settore. Chiede pertanto come si intenda procedere nell'*iter* di esame del provvedimento.

Roberto ROSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione è già convocata anche per la seduta di domani, nella quale si potrà procedere alla discussione, e che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per il prossimo giovedì, deciderà in ordine al successivo *iter*, valutando le richieste formulate dai gruppi.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.25

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.40.

Sui lavori della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, invita l'onorevole Gozi a riferire sull'esito della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni V e XIV, svoltasi nella mattinata odierna.

Sandro GOZI (PD) riferisce che nella citata riunione degli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite V e XIV, si è convenuto di procedere ad un numero contenuto di audizioni sul Documento di

consultazione della Commissione sulla futura strategia UE 2020. Inoltre si è convenuto sull'opportunità che la V Commissione partecipi alla consueta audizione presso le Commissioni III e XIV del Ministro degli affari esteri.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è scaduto mercoledì 27 gennaio 2010. Segnala tuttavia che nel corso dell'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VII e IX, il Governo si è dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del parere sino alla settimana corrente. Fa quindi presente che ciò consente anche alla XIV Commissione di protrarre ulteriormente – sino a domani, mercoledì 3 febbraio – l'esame dello schema di decreto in titolo.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, fa presente l'opportunità di un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa dei richiesti chiarimenti da parte del rappresentante del Governo sullo schema di decreto legislativo in esame.

Gianluca PINI (LNP) si associa alle considerazioni testè formulate dal relatore.

Sandro GOZI (PD), dopo aver preannunciato la sua intenzione di richiamare l'attenzione dei membri della Commissione su altri aspetti del provvedimento in esame, oltre a quelli già sottolineati in una precedente seduta, precisa che si riserva di intervenire su tali ulteriori profili alla presenza del rappresentante del Governo.

Mario PESCANTE, *presidente*, con riferimento alla presenza del Governo, comunica che l'orario della convocazione della Commissione per la seduta di domani potrebbe essere anticipato proprio al fine di consentire al rappresentante del Governo di intervenire per fornire i richiesti chiarimenti sul provvedimento in titolo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Atto n. 171.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame è scaduto lo scorso 31 gennaio 2010, ma non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto e la Commissione non può pertanto esprimersi.

Maurizio DEL TENNO (PdL), *relatore*, sottolinea di avere preso atto dal resoconto della precedente seduta delle posizioni espresse dai colleghi sul provvedimento in esame. Dopo aver precisato che è in corso una sua istruttoria sui diversi suggerimenti di modifica del testo in esame, si dichiara comunque disponibile a proseguire l'esame del provvedimento anche nella seduta odierna, fermo restando l'impossibilità di procedere all'espressione del parere in assenza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Sandro GOZI (PD) ricorda che, proprio al fine di un approfondimento dell'istruttoria sul provvedimento, aveva richiesto in una precedente seduta l'opportunità di acquisire dal Governo la disponibilità ad attendere il parere parlamentare oltre il termine del 31 gennaio fissato per l'espressione del medesimo parere. Conclude precisando che anche i membri del suo gruppo stanno procedendo ad una attenta valutazione dei suggerimenti di modifica del provvedimento in esame.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Atto n. 182.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad introdurre una nuova ed organica disciplina della tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, disponendo l'abrogazione della normativa attualmente vigente, recata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dai numerosi provvedimenti che ad essa hanno dato attuazione. Il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in 10 Capi.

Precisa che lo schema è emanato in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), il quale contiene una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n. 479/2008, poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica).

Il Capo I (articoli 1-6) adegua in primo luogo la vigente classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche alla nuova normativa comunitaria. Rispetto alla disciplina di cui alla legge 164 del 1992, il primo elemento innovativo è l'uniformazione della classificazione dei prodotti vitivinicoli di qualità a quella degli altri prodotti di qualità, in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dalla Comunità ai prodotti alimentari diversi dal vino nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La definizione di denominazione di origine protetta (DOP), ricalca quella prevista dalla normativa vigente, ossia il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato. È altresì specificata la definizione di indicazione geografica protetta (IGP) dei vini, quale il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. Lo schema in esame non abolisce le menzioni specifiche tradizionali italiane che, con le relative sigle, possono essere indicate in etichettatura da sole o anche congiuntamente alla corrispondente espressione europea.

Sono quindi definiti i criteri per la delimitazione delle zone di produzione (con la possibilità di individuare sottozone e di consentire la coesistenza di vini diversi in una medesima denominazione di origine o indicazione geografica) e viene disciplinato l'utilizzo delle specificazioni e delle menzioni.

È infine regolata l'ipotesi di coesistenza di vini DOCG e di vini DOC nell'ambito di una stessa DOC, purché i vini DOCG abbiano determinate caratteristiche.

Per quanto riguarda la definizioni delle menzioni di uso consolidato nel settore vitivinicolo, è in particolare modificata la disciplina della menzione «riserva» prevedendo in modo dettagliato, e non più rinviando ai disciplinari di produzione, il periodo di invecchiamento necessario ai fini dell'acquisizione della menzione da parte dei vini DOC e DOCG. Specifiche norme sono previste anche per l'attribuzione della menzione «riserva» agli spumanti e al caso di taglio di vini con annate diverse. La disciplina vigente è altresì integrata con l'introduzione della menzione «superiore», nonché delle menzioni «passito» o «vino passito» e «vino passito liquoroso».

Circa il Capo II (articoli 7-9), osserva che esso regola il riconoscimento, la revoca e la decadenza delle DOCG, delle DOC e delle IGT, prevedendo limiti specifici per quanto attiene alla durata della permanenza nella categoria sottostante e della percentuale dei soggetti che ne devono rivendicare il riconoscimento sul totale dei produttori. Uno dei profili caratterizzanti la riforma del settore delineata con il decreto legislativo in esame attiene alla procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Mentre la disciplina vigente prevede il riconoscimento in ambito nazionale e la successiva mera comunicazione di esso alla Commissione UE, il nuovo sistema, in accordo con il quadro comunitario, prevede che il riconoscimento della protezione avvenga a livello comunitario, in seguito ad una procedura nazionale preliminare stabilita con decreto

del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni.

Il Capo III (artt. 10-12) disciplina nel dettaglio il contenuto dei disciplinari di produzione, individuandone gli elementi obbligatori, e gli elementi facoltativi, in coerenza con il mutato quadro normativo comunitario.

Il Capo IV (artt. 13-15) regola uno dei profili maggiormente innovativi della disciplina introdotta dallo schema in esame, ossia il sistema dei controlli. In analogia con quanto previsto per i prodotti DOP e IGP agroalimentari diversi da quelli vitivinicoli, l'attività di controllo, articolata in una serie di fasi dettagliatamente regolate, viene affidata ad un unico soggetto terzo, individuato dai produttori della DO e della IG tra i soggetti autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e che dovrà rispondere ai requisiti delle norme comunitarie ed internazionali.

La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle Regioni e Province autonome per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

Rileva che apposita disciplina è prevista (articolo 15) in relazione all'obbligatorietà ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di un'analisi chimico – fisica ed organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. Per i parametri dell'esame si rinvia a quanto previsto dalla normativa comunitaria e dai disciplinari di produzione. Gli elementi maggiormente innovativi, rispetto alla disciplina vigente sono la previsione dell'obbligo dell'esame analitico anche per la rivendicazione dei vini IGT e l'affidamento della gestione degli esami analitici e organolettici e la scelta delle Commissioni cui affidare gli esami in questione non è più alle Camere di commercio ma alle strutture di controllo autorizzate in conformità alle norme comunitarie ed internazionali EN 45011.

Aggiunge che il Capo V, composto del solo articolo 16, è dedicato ad una significativa ridefinizione del « Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini » ridenominato « Comitato nazionale vini DOP e IGP », che, secondo quanto specificamente previsto dai principi e criteri direttivi della norma di delega, ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP. Il Comitato è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ma, rispetto a quello attuale previsto dalla L. 164/1992, è ridimensionato sia nel numero di componenti sia sotto il profilo della sua connotazione interprofessionale, in coerenza con il suo nuovo ruolo, consultivo e propositivo e non più decisionale, nella procedura nazionale di riconoscimento che avviene a livello Comunitario.

Il Capo VI, composto dall'articolo 17 detta la nuova disciplina dei consorzi di tutela ed è volta a valorizzare e riqualificare le funzioni di questi, alla luce del nuovo sistema di controlli che, in coerenza con il quadro comunitario esclude esplicitamente la possibilità per gli stessi di effettuare l'attività di controllo, in quanto privi del requisito della terzietà che come si è visto deve caratterizzare tale attività. Per quanto riguarda il riconoscimento, l'articolo in esame prevede che esso sia attribuito da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali in relazione a determinate condizioni, prima tra le quali la rappresentatività di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni.

Il Capo VII (artt. 18-21) riprende essenzialmente la normativa vigente, aggiornandola al quadro comunitario, in materia di designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli.

Il Capo VIII, composto del solo articolo 21 contiene la disciplina dei concorsi eno-

logici riprendendo quanto previsto dalla legge 164/1992. L'unico elemento innovativo riguarda la possibilità di far partecipare ai concorsi enologici le partite di vini spumanti di qualità, anche sprovvisti di riconoscimento DOP e IGP.

Il Capo IX (artt. 22-30) reca le disposizioni sanzionatorie, che rivedono profondamente il sistema delineato con la legge n. 164 intervenendo in modo più puntuale sui comportamenti illeciti in modo da dare attuazione ai principi della delega che richiedono una più efficace tutela delle produzioni di pregio ed un più incisivo sistema di sanzioni che oltre che « afflittivo » si riveli anche « proporzionato ». Il Capo X contiene le disposizioni transitorie nonché l'abrogazione espressa di alcune norme vigenti, tra cui la legge 164 del 1992.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che, come già ricordato, il provvedimento è volto ad adeguare la normativa vigente alla nuova disciplina dell'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) di cui al Reg. CE n.479/2008 poi confluito nel Reg. CE 1234/2007 (OCM unica) per quanto attiene alle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Con riguardo a tale materia la normativa comunitaria di riferimento, che è continuamente richiamata dallo schema di decreto in esame, è contenuta essenzialmente negli articoli da 118-*bis* a 118-novovicies del Reg. CE 1234/2007, nonché nel Reg. CE n. 607 del 2009 recante modalità di applicazione delle disposizioni sopra citate, relative alle denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Uno dei temi più rilevanti della riforma dell'OCM del mercato vitivinicolo, è quello dell'istituzione di un quadro omogeneo a livello comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, riconducibile

alla normativa comunitaria per i prodotti agricoli e alimentari, cioè alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Come è noto la precedente normativa a livello comunitario suddivideva i vini tra vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e vini da tavola; nell'ambito di questi ultimi era prevista un'ulteriore possibile distinzione tra vini da tavola senza indicazione geografica e vini da tavola con indicazione geografica. Nel modello disegnato dal regolamento n. 1493/1999, i vini di qualità erano appunto i VQPRD e ad essi era dedicata una disciplina ben distinta da quella assegnata ai vini da tavola, quand'anche questi ultimi fossero ammessi a beneficiare di un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento del 1999 e dell'articolo 28 del regolamento della Commissione n. 753/2002). Con la nuova OCM i vini DOP e IGP partecipano invece ad un'unica categoria disciplinare, pur con talune differenze tra loro, con la conseguenza che l'ambito dei vini di qualità si estende a comprendere gli IGP, cioè vini che, come i vecchi IGT, possono essere ottenuti anche con uve provenienti per l'85 per cento e non esclusivamente da un certo territorio.

Ulteriori aspetti caratterizzanti la nuova OCM vino, in coerenza dei quali viene modificata la normativa attengono alla procedura di riconoscimento della protezione, che avviene a livello comunitario, e il sistema dei controlli che prevede la necessaria terzietà del soggetto cui sono affidati i controlli.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere anche a seguito delle eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo Testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	100
DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. S. 1974 Governo (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	98
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

SEDE CONSULTIVA

Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.

Nuovo Testo C. 2064.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, che dispone che il

contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza, già fissato in 4 milioni di euro annui, sia stabilito, a decorrere dall'anno 2010, nell'importo annuo di 7 milioni di euro. Osserva che il contributo è finalizzato anche al conseguimento di finalità ulteriori, precisate all'articolo 2: la Biblioteca « Regina Margherita » può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica sull'intero territorio nazionale, nonché può sottoscrivere convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l'editoria scolastica. Rileva che il provvedimento intende favorire l'integrazione scolastica e l'apprendimento degli alunni e degli studenti universitari con *handicap* visivo. Per tale profilo, fa notare, i contenuti del provvedimento sono riconducibili alla ma-

teria « istruzione »; la Costituzione riserva le norme generali in materia di istruzione alla competenza esclusiva dello Stato. Evidenza che alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. Sottolinea che la Corte costituzionale con la sentenza 200/2009 ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato le disposizioni volte a definire la struttura del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti; appartengono, invece, alla competenza concorrente le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali. Osserva che la finalità generale perseguita dalla proposta di legge può ricondursi anche alla diffusione della lettura tra i non vedenti che rientra nell'ambito della « promozione e organizzazione di attività culturali ».

Il deputato Mario PEPE (PD) richiama i profili relativi ai principi di assistenza degli studenti con *handicap* visivo riconducibili al provvedimento e sottolinea l'esigenza che sia rafforzata la rete dei centri di formazione tiflodidattica in tutte le regioni.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni del deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori.

S. 1974 Governo.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, che risponde all'esigenza di salvaguardare il funzionamento del sistema elettrico nazionale sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna. Fa notare che le disposizioni recate dal testo avranno una durata almeno triennale finché non saranno approntate nuove infrastrutture che porranno una soluzione strutturale alle criticità che attualmente caratterizzano il sistema di approvvigionamento di energia elettrica delle due Isole. Rammenta che l'aggravarsi della situazione è stato segnalato al Ministro dello sviluppo economico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas dalla società TERNA S.p.a., nella sua qualità di gestore della rete. Riferisce che l'articolo 1 istituisce un nuovo servizio di fornitura di energia elettrica volto a rendere disponibile a Terna Spa, in qualità di gestore e concessionario del sistema di trasmissione e del dispacciamento su ciascuna Isola maggiore, ulteriori risorse per la gestione del sistema che si sostanziano nella possibilità di riduzione istantanea dei prelievi dalla rete. Rileva che si dispone altresì che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca la regolazione del nuovo servizio conformemente ad alcuni criteri che riguardano le caratteristiche dei soggetti candidati a prestare il servizio; un sistema di penali per la risoluzione anticipata dell'impegno a prestare il servizio; le quantità massime del nuovo servizio. Sottolinea che le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas adottate ai sensi dell'articolo prevedono comunque un parere obbligatorio del Ministero dello sviluppo economico che è titolare delle attribuzioni in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale. Richiama quindi i contenuti dell'articolo 2, che affida a TERNA S.p.a. la determinazione del possibile incremento della capacità di interconnessione con l'estero e l'organizzazione delle procedure concorsuali relativamente agli interconnector, chiamati a realizzare tale capacità di interconnessione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ricorda che su tali materie nelle regioni a statuto speciale si applicano specifiche previsioni statutarie. Ravvisa l'esigenza che l'attuazione del decreto-legge in oggetto avvenga con il pieno coinvolgimento delle regioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) sostiene la necessità che si estenda la portata del provvedimento; in particolare reputa opportuno che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

Il deputato Paola PELINO (PdL), *relatore*, in esito agli interventi svolti nel corso

del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 2 febbraio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (Nuovo Testo C. 2064).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2064, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e considerata la pronuncia della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 200 del 2009, ha ritenuto attribuibili alla competenza esclusiva dello Stato le

disposizioni atte a definire la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e ad assicurare, mediante un'offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento fra gli utenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che sia potenziata la rete dei centri di formazione tiflodidattica in particolare nelle regioni in cui non sono presenti o risultino insufficienti.

ALLEGATO 2

DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (S. 1974 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, in corso di esame presso la 10ª «supra» «reset» Commissione del Senato, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla «distribuzione nazionale dell'energia» che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a sopperire al mancato o incompleto approntamento di nuove strutture di interconnessione tra il continente e le predette isole, che pone a

rischio la sicurezza e la continuità della fornitura di energia elettrica, e ritenuto che le regioni interessate dovranno essere coinvolte nella successiva fase di realizzazione e completamento delle necessarie infrastrutture e opere strutturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle regioni;

b) valuti altresì l'opportunità di precisare che gli interventi a favore della riduzione dei costi siano fruibili su tutto il territorio nazionale per quei soggetti che innovano i processi produttivi generando nuova occupazione.

INDICE GENERALE**COMMISSIONI RIUNITE (I e V)**

SEDE REFERENTE:

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. C. 3146 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani, C. 2605 Di Stanislao e C. 2849 Maurizio Turco (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2605 e C. 2849 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	12
ERRATA CORRIGE	13

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio, nonché delle misure compensative e delle campagne informative. Atto n. 174 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	23
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico. Atto n. 173 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato
C. 889-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 29

Decreto-legge 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
Emendamenti C. 3084-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 30

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 30

INDAGINE CONOSCITIVA:

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modifica
della parte seconda della Costituzione (*Deliberazione*) 30

Deliberazione di una indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti (*Deliberazione*) 31

ALLEGATO (*Programma dell'indagine conoscitiva*) 33

SEDE REFERENTE:

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di mozione
di sfiducia nei confronti degli organi di governo del comune e della provincia. C. 588
Tassone (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare
gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*. C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C.
3018 Mantini e C. 3020 Amici (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di
legge C. 627, C. 3018 e C. 3020*) 31

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. Emendamenti testo unificato
C. 889-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 32

AVVERTENZA 32

II Giustizia**COMITATO DEI NOVE:**

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza. C. 889/A ed abb. 36

COMITATO DEI NOVE:

D.L. 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 3084/A . 36

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Atto
n. 185 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 36

SEDE REFERENTE:

Misure contro la durata indeterminata dei processi. C. 3137, approvata dal Senato (*Rinvio
del seguito dell'esame*) 39

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 39

AVVERTENZA 39

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

DL 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. Emenda-
menti C. 3084-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere su
emendamenti*) 40

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette,
nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione
turistica ed antropica. Nuovo testo C. 2722 (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito
dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione*) 42

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani e C. 2115 Barbieri (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	44
ALLEGATO (Testo base adottato)	46

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la misura e le modalità di corresponsione di un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2009 al 2011, ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Libia a misure limitative. Atto n. 175 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, dei contributi da parte di ARCUS Spa per la realizzazione di interventi di restauro e recupero del patrimonio culturale e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Atto n. 178 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
Schema di decreto ministeriale diretto a consentire il ricorso al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, conseguenti all'utilizzo, mediante operazioni di attualizzazione, di contributi pluriennali per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei settori dei trasporti stradali, portuali e ferroviari. Atto n. 179 (<i>Rinvio dell'esame</i>)	45
ERRATA CORRIGE	45

VI Finanze**SEDE REFERENTE:**

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (<i>Esame e rinvio</i>)	52
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO	62

VII Cultura, scienza e istruzione

AVVERTENZA	63
-------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del dottor Franco Bonanini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Atto n. 59 (<i>Esame e rinvio</i>)	64
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. C. 3033 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	68
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Norvegia, per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Oslo il 16 giugno 2004. C. 3071 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 71

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla collaborazione nel settore del turismo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. C. 3073 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 74

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE. Atto n. 172 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 75

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL. C. 2587 Stucchi (*Esame e rinvio*) 76

Norme concernenti i ruoli e le carriere del personale del Corpo di polizia penitenziaria C. 1022 Carlucci, C. 1542 Tassone, C. 1768 Cassinelli, C. 2486 Catanoso, C. 2961 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 78

Sui lavori della Commissione 78

XII Affari sociali

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 79

SEDE CONSULTIVA:

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia. Nuovo testo C. 2131, approvato dalla 7^a Commissione permanente del Senato e abb. (Parere alla VII Commissione) (*Esame e rinvio*) 81

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, testo base, approvato in un testo unificato dal Senato, C. 625 Binetti, C. 784 Rossa, C. 1280 Farina Coscioni, C. 1597 Binetti, C. 1606 Pollastrini, C. 1764-bis, C. 1840 Della Vedova, C. 1876 Aniello Formisano, C. 1968-bis Saltamartini, C. 2038 Buttiglione, C. 2124 Di Virgilio e C. 2595 Palagiano (*Seguito dell'esame e rinvio*) 82

ALLEGATO (*Emendamento riformulato*) 86

AVVERTENZA 85

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (*Esame e rinvio*) 87

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione 92

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. Atto n. 169 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	92
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Atto n. 171 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93
Schema di decreto legislativo recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Atto n. 182 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	93

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. Nuovo Testo C. 2064 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	100
DL 3/10: Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. S. 1974 Governo (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	98
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	99

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE .	»	VI

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per il Trattato del Nord Atlantico**

*Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente DE GREGORIO.*

La seduta comincia alle 14.15.

**Comunicazioni del Presidente sulla programmazione
di iniziative future della delegazione.**

In apertura, il presidente DE GREGORIO ricorda le linee di programmazione dell'attività della Delegazione già adottate nell'ultima riunione: gli approfondimenti sulla difesa cibernetica, le visite ai siti Nato presenti nel territorio italiano e la questione Afghanistan quale interesse prioritario della Delegazione stessa. A completamento di questi impegni si aggiunge l'incontro bilaterale nel quadro dell'accordo di cooperazione con la Delegazione russa, da ospitare quest'anno a Roma. Da parte russa è pervenuto un incoraggiamento ad approfondire tematiche care a quella Delegazione, tra cui la sicurezza energetica, la lotta al narcotraffico e la proposta di architettura di sicurezza europea avanzata dal presidente Medvedev, anche in vista del dibattito politico che su questi temi si sviluppa nelle sedi dell'Assemblea Nato. Inoltre, prosegue il Presidente, la Delegazione italiana dovrebbe concentrare la sua attenzione su alcune aree di particolare interesse strategico per il paese, quali lo scacchiere adriatico e più in generale il Mediterraneo. Quanto al primo, egli propone di organiz-

zare a Roma un tavolo Adriatico che veda la partecipazione di rappresentanti parlamentari e governativi dei paesi dell'area, in modo da rafforzare una rete di relazioni nelle quali l'Italia possa giocare un ruolo politico importante. In merito all'impegno sul Mediterraneo, propone che il Seminario annuale del Gruppo Speciale Mediterraneo e Medio Oriente, annualmente organizzato dalla Delegazione italiana, si svolga quest'anno a Roma nella sede parlamentare, piuttosto che a Napoli, sia per contenerne i costi, sia perché l'evento stesso possa essere maggiormente valorizzato nel circuito istituzionale, politico e mediatico. Il Presidente invita infine i colleghi che hanno partecipato in modo attivo e qualificato, nel mese di gennaio, al monitoraggio delle elezioni presidenziali in Ucraina nonché ad una impegnativa visita negli USA della Commissione difesa e Sicurezza dell'Assemblea Nato, a riferire brevemente su tali recenti esperienze.

Sulle proposte del Presidente si apre la discussione.

Il deputato LA MALFA (Misto, Repubblicani, Regionalisti, Popolari), concorda con l'esposizione del Presidente della Delegazione e con le sue proposte. Con specifico riferimento all'incontro bilaterale con la Delegazione russa, che giudica di grande rilevanza, chiede che si aggiungano all'agenda il tema dell'Iran, su cui la prospettiva russa è di particolare importanza geopolitica e quello del Medio

Oriente. Cogliendo l'invito del Presidente, riferisce che la visita negli Usa – caduta in una fase in cui il dibattito politico americano è assorbito prevalentemente da questioni interne e dai riflessi della crisi finanziaria – ha permesso importanti contatti con esponenti dell'Amministrazione, i quali ripongono un certo ottimismo negli sviluppi del recente incremento dell'impegno militare e politico nello scacchiere afgano. Sempre l'Amministrazione dichiara che vi sono risultati positivi nel rilancio del dialogo con la Russia – a partire dal negoziato Start – mentre permane una certa freddezza verso la proposta Medvedev e una certa indeterminatazza circa le politiche verso il mondo musulmano, a paragone delle aspettative suscitate dal discorso del Cairo del presidente Obama. Infine desidera porre la questione della modesta rappresentazione della Delegazione italiana nelle posizioni apicali dell'Assemblea, che non si giustifica con l'argomento ricorrente secondo cui sarebbero i Gruppi politici costituiti in seno all'Assemblea a definire gli equilibri nelle rappresentanze. Chiede perciò che gli uffici predispongano una tabella che metta in evidenza la distribuzione, per paese e per famiglie politiche, degli incarichi in seno all'Assemblea, affinché l'inaccettabile equilibrio oggi esistente sia un tema da porre e gestire nelle prossime sessioni di Riga e Varsavia.

Il senatore BIANCO (PD), riferisce in merito al monitoraggio elettorale svolto in Ucraina, un paese assai importante sotto il profilo economico e politico. Quel che si registra è uno spostamento dell'asse politico del paese, chiunque vinca il ballottaggio, verso un miglioramento del rapporto con la Russia; sfuma perciò, a suo giudizio, la prospettiva atlantica, mentre rimane aperta nel dibattito politico ucraino l'opzione europea, che evoca un miglioramento degli *standard* di vita e una maggiore stabilità del quadro democratico. Quanto all'incontro bilaterale con la Delegazione russa, si associa alla richiesta di allargare l'agenda alla questione iraniana; concorda infine con le valutazioni circa la

inadeguata rappresentanza italiana in seno tanto nel *Bureau* quanto nelle Commissioni dell'Assemblea, prospettando anche l'eventualità di sottoporre la questione allo stesso presidente Tanner.

Il senatore CABRAS (PD), concorda con i colleghi intervenuti e solleva, inoltre, la questione, tutta politica, della effettiva capacità dell'Assemblea di offrire un contributo all'elaborazione del Nuovo concetto strategico della Nato, nel momento in cui l'elaborazione del documento relativo è affidata a un relatore appartenente a un paese baltico che si sta dimostrando schiacciato su posizioni esclusivamente filoinglesi. Per porre fine a questo blocco politico, che condiziona questa come tutte le altre attività dell'Assemblea, occorre che la Delegazione italiana realizzi una sorta di alleanza con altri grandi paesi – Francia, Germania, Spagna – che attualmente risentono di una analoga condizione di marginalità. Approva infine le proposte del Presidente, chiedendo che fra i temi dell'incontro con la Delegazione russa si includa, oltre alla questione iraniana, anche la questione della difesa antimissile, un tema connesso e su cui la recente svolta nella politica statunitense ha aperto nuovi spazi di intesa.

Il senatore TORRI (LNP), condivide le proposte del Presidente, in particolar modo per quanto concerne il rapporto con i paesi adriatici, e sottoscrive in pieno l'intervento del senatore Cabras. La Delegazione italiana dovrebbe trovare il modo di uscire dalla trappola dei Gruppi costituiti in seno all'Assemblea, che oltretutto non sono neanche rappresentativi del panorama politico italiano; non sarebbe neppure da escludere la possibilità per i membri della Delegazione italiana di uscire dai gruppi di rispettiva appartenenza, per convergere in una formazione politica autonoma, come elemento di pressione volto ad ottenere il riequilibrio politico auspicato da tutti i colleghi intervenuti. Osserva poi che alcuni membri della Delegazione di fatto non partecipano alle attività all'esterno, quindi fanno mancare

il loro voto e il loro peso politico in occasione delle sessioni; costoro dovrebbero forse dimettersi per lasciare il seggio ad altri colleghi disponibili ad impegnarsi con continuità. Infine ritiene che debba essere valorizzato il ruolo della Delegazione come organo di effettiva consulenza politica nelle tematiche Nato nei confronti dei responsabili politici dei rispettivi partiti di appartenenza della Delegazione e del governo.

Il senatore MALAN (PdL), interviene brevemente per sottolineare che alla sottorappresentazione politica italiana in seno alla Nato si associa una grave sottorappresentazione nei ranghi amministrativi del Segretariato internazionale dell'Assemblea.

Il senatore DINI (PdL), si associa alle osservazioni dei colleghi in merito alla insufficiente rappresentanza italiana in seno all'Assemblea e sottoscrive anche le proposte del Presidente. Sulla scorta della proposta del senatore Cabras, raccomanda che vi sia un forte ancoraggio con la Delegazione tedesca, che ha sempre espresso posizioni culturalmente e politicamente affini a quelle della Delegazione italiana. Con specifico riferimento al contributo dell'Assemblea al Nuovo concetto strategico dell'Alleanza, egli può testimoniare come le non poche osservazioni emerse nel dibattito svoltosi nelle varie Commissioni di merito dell'Assemblea Nato non siano state poi recepite nel documento di sintesi prodotto dal relatore estone, a conferma del giudizio fortemente negativo sull'indirizzo politico impresso dal blocco anglo-baltico all'Assemblea stessa. Sempre sul Nuovo concetto strategico, l'*establishment* della Nato – non dell'Assemblea – punta a dilatare il concetto di sicurezza per includervi altri temi,

irrinunciabili al giorno d'oggi, quali quello della difesa cibernetica, solo per citare un esempio. Tuttavia egli si dice convinto che tale ampliamento di orizzonti non possa essere realizzato solo con decisione intergovernativa, ma che esso richieda l'adozione quantomeno di un Protocollo aggiuntivo al trattato Nato, da sottoporre a ratifica parlamentare.

Anche il senatore MARINI (PD), interviene brevemente in adesione alle proposte del Presidente e agli interventi dei colleghi, sottolineando in particolare l'importanza della relazione bilaterale con la Delegazione russa e la miopia politica di coloro che in passato avevano scommesso sulla fine di quel paese.

Il presidente DE GREGORIO interviene brevemente in sede di replica agli interventi, e con riferimento al tema della scarsa rappresentanza della delegazione italiana nelle cariche dell'Assemblea, prospetta l'opportunità che un ristretto gruppo di colleghi sviluppi i necessari contatti e accordi con gli interlocutori più adatti. Fra tali interlocutori, egli ritiene, dovrebbe *in primis* essere sollecitato il Presidente della Delegazione tedesca, buon amico della Delegazione italiana, che porrà la propria candidatura alla presidenza dell'Assemblea; sarebbe possibile prospettare l'idea di un *ticket*, che veda l'appoggio italiano abbinato alla richiesta di un seggio italiano nel *Bureau*. In merito ad una osservazione del senatore Torri, il Presidente dà atto dell'autorevolezza riconosciuta e del prestigio di cui la Delegazione gode presso il governo. In conclusione, il Presidente prende atto dell'unanime consenso registrato dalla seduta odierna in merito alle proposte relative alle future attività della delegazione.

La seduta termina alle 15.40.

DELEGAZIONE

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione
per la sicurezza e la cooperazione in Europa**

*Martedì 2 febbraio 2010. — Presidenza
del presidente Riccardo MIGLIORI.*

La seduta comincia alle 20.10.

Comunicazioni del Presidente.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, rileva come il primo importante appuntamento che attende la Delegazione sia il prossimo 15 febbraio, quando la Delegazione farà visita al Capo dello Stato, per informarlo sull'attività della Delegazione ed in particolare sulla riunione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE a Palermo dal 7 all'11 ottobre 2010.

Seguirà l'incontro invernale di Vienna, il prossimo 18-19 febbraio. Nel corso della Riunione invernale di Vienna, si svolgerà la riunione della Commissione permanente per la programmazione dell'attività, una riunione congiunta delle tre Commissioni generali, le riunioni delle stesse per discutere le linee delle relazioni che si svolgeranno nella sessione annuale di Oslo ed un dibattito speciale sulla situazione in Afghanistan. Egli stesso e l'onorevole Mecacci, in quanto relatori rispettivamente per le Commissioni Affari politici e sicurezza e Democrazia, diritti umani e questioni umanitarie dovranno delineare le proposte di relazione nell'ambito della tematica prescelta del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Per quanto attiene alla sua relazione, manifesta l'intenzione di soffermarsi sui

dati che dimostrano l'esistenza di un'economia parallela gestita dalla criminalità organizzata transnazionale talmente forte che finisce per influenzare e talvolta esprimere la classe politica. Evidenzia quindi come a Vienna vi sarà la possibilità di incontrare alcuni connazionali che hanno specifici compiti in ambito OSCE, in particolare la nuova Rappresentante speciale per la lotta alla tratta di esseri umani, dottoressa Maria Grazia Giammarinaro. Sottolinea che il suo contributo sarà particolarmente rilevante in vista delle tematiche che verranno affrontate nella Riunione autunnale di Palermo, in cui l'attenzione sarà concentrata sul Mediterraneo. Sottolinea poi l'opportunità di esprimere come Delegazione italiana una posizione unitaria nel corso del dibattito speciale sulla situazione in Afghanistan.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'appuntamento che considera il più importante dell'anno per la Delegazione italiana, quello della Riunione autunnale di Palermo, dal 7 all'11 ottobre 2010. Invita i colleghi a fornire il loro contributo di idee e proposte, in vista dell'appuntamento siciliano.

Ringrazia infine i colleghi che parteciperanno alle prossime osservazioni elettorali in Ucraina (7 febbraio) e in Tagikistan (28 febbraio).

Matteo MECACCI (PD) rileva come la propria relazione si incentrerà sui dati di fonte internazionale che dimostrano come la criminalità organizzata e la corruzione

prosperino soprattutto nei sistemi meno democratici e con minore rispetto per i diritti umani. Evidenzia al riguardo come lo Stato di diritto rappresenti una condizione necessaria per la lotta alla criminalità organizzata ed alla corruzione. Con riferimento alla situazione in Afghanistan, ritiene sarebbe opportuno approfondire la tematica della coltivazione dell'oppio e del suo possibile utilizzo per finalità differenti da quelle che nutrono il commercio illegale internazionale.

Luigi COMPAGNA (PdL) ritiene che, nel corso del dibattito speciale sull'Afghanistan a Vienna, sia possibile ed auspicabile esprimere una posizione unitaria della Delegazione italiana, peraltro sulla base di quanto sta emergendo nel dibattito parlamentare. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, ritiene che le questioni del Mediterraneo non possano essere scisse dalla più ampia cornice dell'OSCE e si debbano fondare sui principi costitutivi dell'organizzazione.

Laura ALLEGRINI (PdL) sottolinea l'opportunità di valorizzare sul piano comunicativo l'incontro con il Presidente della Repubblica, al fine di informare la pubblica opinione sull'attività della Delegazione italiana e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Con riferimento al dibattito sull'Afghanistan, evidenzia l'esigenza di una riflessione per migliorare la finalizzazione dell'impegno italiano. Infine, per quanto attiene alla Riunione autunnale di Palermo, ritiene sarebbe opportuno coinvolgere la Commissione parlamentare antimafia.

Andrea MARCUCCI (PD), ritenendo possibile giungere ad un intervento unitario della Delegazione italiana nel corso del dibattito sull'Afghanistan, sottolinea come bisognerebbe comunque prospettare l'uscita da quella situazione di conflitto. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, manifesta la preoccupazione di prevenire possibili rilievi critici sulla situazione interna italiana riguardo alla

criminalità organizzata ed ai suoi collegamenti con il mondo politico.

Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia l'opportunità che, nel corso dell'incontro con il Presidente della Repubblica, vengano posti in luce l'impegno ed i risultati della Delegazione italiana all'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Sottolinea altresì l'opportunità di invitare il Presidente della Repubblica a partecipare alla Riunione autunnale di Palermo. Quanto al dibattito di Vienna sull'Afghanistan, ritiene sia possibile giungere a posizioni unitarie della Delegazione, che a suo avviso si dovrebbe porre il problema di quali risultati si sono sinora raggiunti a fronte delle risorse economiche e umane impiegate. Riguardo alla Riunione di Palermo, sottolinea come sarebbe opportuno approfondire la tematica del rispetto dei diritti umani e delle libertà religiose nei paesi della sponda sud del Mediterraneo, nonché quella della necessità di sostenere l'economia e le attività produttive dei paesi poveri per ridurre i fenomeni migratori.

Riferisce quindi in ordine alle ultime attività del Gruppo di lavoro *ad hoc* sulla Bielorussia dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, con particolare riferimento alla missione svolta a Minsk lo scorso dicembre. Avverte quindi che la prossima settimana saranno in visita a Roma parlamentari bielorussi del gruppo di amicizia con l'Italia.

Laura ALLEGRINI (PdL) evidenzia come sarebbe opportuno che i contenuti della Convenzione di Varsavia sulla lotta al traffico di esseri umani e della Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale venissero veicolati anche in sede OSCE.

Guglielmo PICCHI (PdL) condivide l'esigenza di valorizzare l'incontro con il Presidente della Repubblica per dare maggiore visibilità all'attività della Delegazione italiana e dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Con riferimento alla Riunione autunnale di Palermo, evidenzia come sia

necessaria un'attenzione per minimizzare i rischi di possibili strumentalizzazioni. Quanto al dibattito sull'Afghanistan, ritiene possibile giungere a posizioni unitarie della Delegazione, che dovrebbero comunque a suo avviso porsi il problema dei risultati di una missione militare iniziata nel lontano 2001.

Riccardo MIGLIORI, *presidente*, ringraziando i colleghi per le osservazioni svolte, sottolinea come siano stati forniti utili contributi, in particolare con riferimento all'esigenza di informare il Capo dello Stato relativamente ai risultati positivi raggiunti dalla Delegazione e di valorizzarli sul piano informativo. Relativamente alla

Riunione autunnale di Palermo, ritiene che essa possa fornire l'occasione anche per illustrare i successi nazionali sul piano della lotta alla criminalità organizzata, ad esempio recandosi a Monreale dove vi sono stati i primi beni confiscati alla mafia utilizzati per finalità pubbliche. Sottolinea comunque l'esigenza di riempire sul piano contenutistico la Riunione di Palermo. Quanto al dibattito sull'Afghanistan, ritiene si tratti del dibattito più importante che verrà svolto a Vienna, nel cui ambito saranno opportuni approfondimenti specifici propri all'ambito OSCE.

Ringrazia infine i colleghi intervenuti.

La seduta termina alle 21.40.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 6,60



16SMC0002780